

CAPITOLO I

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DELL'EDITORIA AL 30 NOVEMBRE 1985

Questa relazione viene presentata, per il tramite del Governo, ai Presidenti dei due rami del Parlamento in una data che si colloca a ridosso del termine di scadenza delle provvidenze contributive previste dalla legge 5 agosto 1981, n° 416 in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici, delle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, nonché in favore della stampa italiana all'estero e dell'agenzie di stampa. Tale scadenza viene ad assumere un rilievo politico e giuridico tanto maggiore in quanto quasi tutta la rimanente regolamentazione del settore editoriale continuerà ad esplicare i suoi effetti, né potrebbe essere altrimenti, secondo i dettami della citata legge di riforma n° 416 e sue successive modificazioni e integrazioni; ciò specialmente per quanto attiene alla disciplina dell'assetto proprietario, della c.d. "trasparenza" e dei divieti di concentrazione, con i connessi vincoli normativi a carico delle imprese. In altri termini, con il 1° gennaio del prossimo anno, la riforma dell'editoria opererà, come si suol dire, "a regime", secondo un disegno normativo (a sua volta originato da una scelta politica) che si muove nella logica di una rigida regolamentazione delle forme esteriori e dei contenuti strutturali delle imprese editoriali, unitamente ad un previsto e puntualmente datato disimpegno dell'inter-

vento, in chiave di provvidenze, da parte dello Stato. Nello stesso modo, in piena coerenza, resterà integro il modulo garantistico di vigilanza e quello sanzionatorio che il legislatore del 1981 ha posto a tutela del sistema. Tutto questo oggi comporta l'esigenza di verificare se si sia realizzata la previsione che lo stesso legislatore aveva posto a base del testo legislativo della riforma : la previsione che, cioè, nel 1986, le imprese editoriali avrebbero superato, sul piano economico-finanziario e su quello organizzativo, l'impatto con la nuova disciplina. Non vi è dubbio che la risposta a questa domanda investe, almeno in una certa misura, la problematica sul grado di attuazione che la legge n° 416 ha avuto nei primi quattro anni della sua applicazione; il che è sufficiente perché, in questa sede, mi senta tenuto ad affrontare la questione.

Nella mia relazione del 30 novembre 1983, ebbi modo di osservare che, già a quella data, lo spirito della legge di riforma appariva sempre più assimilato dagli operatori dell'editoria, settore nel quale già, all'epoca, si delineava, "sia pure a grandi linee, un maggiore rigore negli assetti giuridici e una meditata prudenza nelle transazioni commerciali". Nella successiva relazione (quella del 31 maggio 1984) rilevai come si potesse "serenamente affermare che la legge n° 416 appariva finalmente avviata sulla strada di una sostanziale attuazione e che, sia pure lentamente, pur fra mille difficoltà e pur denunciando l'urgenza di modifiche

e di integrazioni, essa poteva essere considerata come un sistema normativo ormai consolidato nel nostro ordinamento". Nella stessa relazione, aggiungevo che il mondo della stampa aveva sostanzialmente imparato a "coabitare con la riforma". Posso ora affermare che tale mia meditata, e sia pur condizionata, fiducia nelle possibilità di attuazione del nuovo assetto normativo, per tanti versi nuovo, complesso e difficile, ha trovato conferma nel corso di quest'ultimo anno e mezzo: anche se - mi si consenta di dirlo - con l'intervenuta legge 10 gennaio 1985, n° 1 sarebbe stato forse opportuno affrontare non solamente alcuni aspetti allora ritenuti più urgentemente abbisognevole dell'intervento del legislatore, ma anche un più generale e coordinato (e, possibilmente, definitivo) disegno di rettifica e di sistemazione dell'intera regolamentazione legislativa della materia. Quanto fosse necessaria una siffatta organica legge di assestamento è dimostrato dal fatto che, da più parti, si sono recentemente alzate richieste in tal senso. Ora posso aggiungere che la "novella" legislativa così auspicata può trovare la sua linfa non solo nell'esperienza nel frattempo maturata, ma anche nella maggiore disposizione a recepire il comando legislativo dimostrata dal settore della stampa e nella maggiore efficienza operativa acquisita dall'Amministrazione.

Il discorso, a questo punto, si incentra particolarmente sulle eventuali modifiche alla struttura portante della riforma: l'assetto proprietario e il divieto di "concentrazione" delle testate oltre i limiti oggi indicati dall'art. 4 della legge n° 416.

Il banco di prova della idoneità del precetto a realizzare l'intendimento del legislatore è stato rappresentato dalle vicende del "Gruppo Rizzoli". Su tale questione, mi sono soffermato nelle mie relazioni e, oggi, ne faccio oggetto di una aggiornata trattazione in un capitolo a parte. Qui mi preme di sottolineare che le vigenti norme, così come sono formulate, non hanno trovato uniformità di interpretazione nella parte in cui si definisce, e si sanziona, la cosiddetta "posizione dominante", chiave di volta del precetto garantistico.

Al riguardo, mi sono giunte voci di iniziative politiche intese ad introdurre, sul punto, nuove norme. Penso che il Parlamento dovrà innanzitutto domandarsi se l'attuale normativa, nel modo in cui è stata interpretata (ma la questione, così come si è evidenziata nella vicenda Rizzoli, è stata rimessa al giudice) possa ritenersi idonea a far conseguire le originarie scelte politiche della riforma. Ove ritenesse di giungere ad una risposta negativa, dovrà procedere a modifiche e correzioni. E' fin troppo evidente che, in questo caso, l'intervento del legislatore dovrà essere ben preciso: dovrà essere tale, cioè, da conseguire i risultati necessari al limitato settore della stampa, senza che ciò significhi non meditate aperture di varchi o comunque sommovimenti nell'intero campo del diritto commerciale e, ancor di più, dovrà muoversi nell'ambito compreso tra i precetti costituzionali fissati dall'art. 21 (libertà di stampa e pubblicità dei mezzi di finanziamento) e 41 (libertà di iniziativa economica).

Come ho già detto, il problema attiene, più speci-

ficatamente, alla definizione della cosiddetta "posizione dominante", che alcuni oggi giudicano troppo poco puntualmente definita dalla legge, almeno per quanto attiene all'applicazione dell'art. 4 della legge n° 416, la cui potenzialità di garanzia giuridica è da molti ritenuta non sufficiente a superare gli accorgimenti frapposti da posizioni di potere ben articolate e dosate. A questo riguardo, ho l'obbligo di esprimere il più chiaramente possibile il mio pensiero: l'attuale disciplina, attenta a valutare più il "numero" delle azioni o delle quote di partecipazione che il loro "peso" intrinseco, non può, sul piano rigorosamente giuridico, offrire più di quello che ha dato, a meno che l'interprete non voglia forzare il significato letterale delle parole usate dalla legge e andare alla ricerca, non della direzione in cui si è mossa la volontà del legislatore, bensì di supposti limiti di applicabilità che appaiono collocati ben al di là del meccanismo normativo prescelto. Se il Parlamento riterrà di procedere a rettifiche del dettato legislativo che estendano, in senso più garantistico, la portata dalla legge, potrà ben farlo introducendo, ad esempio, una norma che disponga l'abbassamento, limitatamente alle imprese editoriali, della quota di partecipazione oltre la cui soglia, anche all'interno di un eventuale patto di sindacato, verrebbe a presumersi, *jure et te jure*, l'esistenza di una non consentita "posizione dominante" nell'ambito di una concentrazione.

Nel riservarmi di trattare più specificatamente il tema sul capitolo riservato, in questa stessa relazione, alla "vicenda Rizzoli" dirò solo che la questione, anche

per le connessioni di natura economico-commerciale che comporta, va affrontata con la massima prudenza. Un regime eccessivamente rigoroso potrebbe, infatti, portare ad un affievolimento dell'interesse da parte del capitale privato a partecipare alle imprese editoriali : ciò potrebbe, infatti, essere inteso come una forma di penalizzazione della stampa che interverrebbe proprio in coincidenza con la cessazione delle contribuzioni pubbliche. In altri termini, potrebbe turbare quel delicato equilibrio che, in questi ultimi quattro anni, con tanta fatica, si è realizzato e che il mondo editoriale ha sostanzialmente accettato, pur non rinunciando a richiedere aggiustamenti e ad avanzare rivendicazioni.

Il discorso sullo stato dell'editoria al 30 novembre 1985 diventa più complesso e più articolato ove lo si incentri sulla capacità economico-finanziaria delle imprese editrici di fare a meno di contribuzioni pubbliche, pur nella conservazione dei vincoli permanenti imposti dalla legge, cui ho già fatto cenno. In proposito, molto è stato scritto e detto e non sempre con il supporto di argomentazioni basate su dati certi e obiettivi, quei dati che, oggi, forse possono trarsi solamente dall'andamento dei bilanci delle imprese editoriali di giornali quotidiani degli ultimi anni, o almeno dell'ultimo anno e, parallelamente, dalle linee di tendenza dell'afflusso pubblicitario ver-

so la stampa.

Dai rilevamenti che il mio ufficio ha effettuato con riferimento alla situazione dei bilanci del 1984, è risultato che la maggior parte delle società editrici di quotidiani ha chiuso l'esercizio in attivo.

Per contro, i bilanci di altre testate presentano invece un deficit di entità più o meno ampia, che, in qualche caso ha assunto dimensioni di notevole entità.

Questi dati meritano attenzione, anche se va riconosciuto che, in qualche caso, le perdite di esercizio evidenziate in bilancio dipendono non tanto da un cronizzato dissesto dell'impresa, quanto da difficoltà contingenti connesse a rinnovo di impianti e a ristrutturazioni aziendali che si protraggono nel tempo a causa di diversi fattori, non ultimo dei quali quello collegato alle conseguenze crearsi di una eccedenza di personale. Peraltro si deve aggiungere che, nel 1984, si è accentuata la tendenza ad una minor crescita del budget pubblicitario dei giornali quotidiani e periodici rispetto agli altri mass-media e specialmente rispetto al mezzo televisivo, sia esso pubblico o privato. Al riguardo, i dati

statistici, resi pubblici da settori responsabili nel mondo della stampa, sono estremamente eloquenti: dal 1981 al 1984, i ricavi pubblicitari della stampa quotidiana e periodica hanno avuto un incremento di circa il 48%, mentre, nello stesso periodo, l'incremento della pubblicità della RAI e delle televisioni commerciali è stato, rispettivamente, del 106% e del 354% circa. Se poi si considera, nello stesso periodo, l'andamento dei ricavi della pubblicità in termini reali (cioè depurando la parte di incremento dovuto all'inflazione), risultano dei dati ancora più significativi: l'incremento di cui si è giovata la stampa è stato dell'1,4%, mentre quello della RAI e delle televisioni private è stato, rispettivamente, del 56% e del 306%. Da questo andamento è derivato che la quota di mercato pubblicitario occupata dalla stampa è passata, dal 1981 al 1984, dal 56% al 43% circa, cui ha fatto riscontro la crescita della posizione complessiva delle televisioni pubblica e privata, la cui presenza nel mercato è passata dal 30% circa del 1981 al 46% circa del 1984. I dati ovviamente non definitivi, del 1985 si inseriscono in tale linea di tendenza, sicché si può affermare tranquillamente che ormai il mezzo via etere assorbe più del 50% dell'intero mercato della pubblicità, mentre correlativamente, sempre nel 1985, la quota di pertinenza della stampa è scesa sotto il 40%.

Per una più completa, e nello stesso tempo sintetica, rappresentazione del fenomeno, ritengo utile riprodurre qui di seguito alcune tabelle e diagrammi, frutto dell'elaborazione di dati raccolti da fonti specializzate di ricerca.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 1

L'EVOLUZIONE DELL' "AREA PICCOLA" (INVESTIMENTI PUBBLICITARI SU MEZZI TRADIZIONALI) DAL 1981 AL 1984

	1981		1982		1983		1984	
	mil. quota	Δ*	mil. quota	Δ*	mil. quota	Δ*	mil. quota	Δ*
Quotidiani	435	28,5 + 3,4	510	26,1 + 0,7	635	24,3 + 9,8	735	23,4 + 4,8
Periodici	420	27,5 - 0,5	500	25,5 + 2,5	565	21,7 - 1,7	625	19,9 - 0,3
<i>Totale stampa</i>	<i>855</i>	<i>56,0 + 1,5</i>	<i>1.010</i>	<i>51,6 + 1,6</i>	<i>1.200</i>	<i>46,0 + 4,1</i>	<i>1.360</i>	<i>43,3 + 2,4</i>
Tv Rai	215	14,1 +27,5	285	14,5 +16,1	360	13,8 +11,6	435 ^a	13,9 + 9,9
Tv commerciali	241	15,7 +12,0	415	21,2 +55,7	740	28,4 +63,6	1.015	32,3 +26,3
<i>Totale televisione</i>	<i>456</i>	<i>29,8 +19,3</i>	<i>700</i>	<i>35,7 +37,0</i>	<i>1.100</i>	<i>42,2 +42,4</i>	<i>1.450</i>	<i>46,2 +20,9</i>
Radio Rai	48	3,1 -10,7	60	3,1 + 8,5	72	2,7 + 5,3	66 ^a	2,1 -19,2
Radio "private" + estere	46	3,0 - 5,6	50	2,5 - 7,8	59	2,3 + 3,3	66	2,1 + 1,0
<i>Totale radio</i>	<i>94</i>	<i>6,1 - 8,2</i>	<i>110</i>	<i>5,6 + 0,5</i>	<i>131</i>	<i>5,0 + 4,4</i>	<i>132</i>	<i>4,2 -10,1</i>
Cinema	20	1,3 -36,2	20	1,1 -16,5	20	0,8 -14,7	17	0,5 -25,9
"Esterna"	103	6,8 + 0,6	118	6,0 - 1,9	158	6,0 +19,2	182	5,8 + 4,3
<i>Totale "area piccola"</i>	<i>1.528</i>	<i>100,0 + 4,6</i>	<i>1.958</i>	<i>100,0 +11,6</i>	<i>2.609</i>	<i>100,0 +18,5</i>	<i>3.141</i>	<i>100,0 + 9,1</i>
% PIL	0,384	- -	0,423	- -	0,497	- -	0,526	- -
Tasso d'inflazione	17,8	- -	16,5	- -	14,7	- -	10,9	- -

Δ* = variazione reale (al netto dell'inflazione) sull'anno precedente.


Dati Sipra: TV:441 miliardi (+ 5 miliardi di sponsorizzazioni)

RADIO: 57 miliardi

Fonte: Intermatrix Italia

INVESTIMENTI PUBBLICITARI (AREA PICCOLA)
IN RAPPORTO AL P.I.L. (1950-1990)


Fonte : InterMatrix - Italia



TAV. 3

INVESTIMENTI PUBBLICITARI
(AREA PICCOLA) PER MEZZI
ESCLUSO CINEMA (1981-1984)


Fonte : InterMatrix - Italia



TAV. 4

QUOTE DI MERCATO DEI MEZZI
 "CLASSICI" (AREA PICCOLA) :
 1981 - 1984

Fonte : InterMatrix - Italia



TAV. 5

INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER GRANDI MEZZI (valori in miliardi di lire)

	1984		1985		Δ 85/84
	Lire (miliardi)	%	Lire (miliardi)	%	
QUOTIDIANI	735	23.4	825	21.1	+ 12.2
PERIODICI	625	19.9	725	18.6	+ 16.0
TOTALE STAMPA	1.360	43.3	1.550	39.7	+ 14.0
TV RAI	435	13.9	635*	16.3*	+ 46.0
TV COMMERCIALI ED ESTERE	1.015	32.3	1.350	34.6	+ 33.0
TOTALE TV	1.450	46.2	1.985	50.9	+ 36.9
RADIO RAI	66	2.1	70*	1.8*	+ 6.1
RADIO PRIVATE + ESTERE	66	2.1	80	2.0	+ 21.2
TOTALE RADIO	132	4.2	150	3.8	+ 13.6
CINEMA	17	0.5	10	0.3	- 41.2
ESTERNA	182	5.8	205	5.3	+ 12,6
TOTALE	3.141	100.0	3.900	100.0	+ 24.2

* Compresa commissione d'agenzia (15%), non riconosciuta da Sipra nell'84

Fonti: 1984: Intermatrix

1985: previsioni

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE % PUBBLICITA' SUI QUOTIDIANI PER TIPO DI PUBBLICITA' (Fonte Nielsen)

	A S P A Z I O		A V A L O R E		
	1983	1984	1983	1984	
				(genn./sett.)	
				1985	
				(genn./sett.)	
COMMERCIALE NAZIONALE	50.0	49.4	57.1	55.2	53.0
COMMERCIALE LOCALE	15.1	15.3	10.4	10.8	13.2
PAGINE SPECIALI	11.3	11.5	9.1	10.0	9.8
PICCOLA PUBBLICITA'	10.0	9.8	7.0	7.0	6.3
RICERCHE PERSONALE	2.1	2.3	4.0	4.5	5.5
NECROLOGIE	5.9	6.1	4.0	4.2	4.3
LEGALE	1.8	2.0	3.4	3.6	3.0
CINEMA	2.6	2.5	2.9	2.7	2.5
FINANZIARIA	1.0	0.4	1.9	1.0	1.2
ECHI CRONACA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
BILANCI ASSEMBLEE	*	0.5	*	0.8	1.1
TOTALE	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

TAV. 6

* compresa nel 1983 nella voce "finanziaria"

Nelle mie relazioni degli ultimi due anni ho riservato una particolare attenzione all'andamento dei ricavi pubblicitari della stampa quotidiana e periodica: ciò nella convinzione che all'editoria non occorresse tanto il sussidio di una politica assistenziale da parte dello Stato che si risolvesse in una erogazione di denaro pubblico, quanto un sistema normativo che ad essa consentisse di rendersi autosufficiente e, quindi, in tutti i sensi autonoma: ciò poteva verificarsi - specificavo nella relazione del 30 novembre 1983 - con l'introduzione di norme idonee a favorire l'afflusso di denaro fresco di provenienza privata all'industria dell'informazione scritta. Né un tale intervento del legislatore, aggiungevo, avrebbe potuto essere tacciato di ingiustizia e di parzialità, in quanto avrebbe trovato la sua ragione politica, anzi la sua "eticità" nell'alta funzione culturale ed educativa che la stampa stessa era chiamata a svolgere e, nel contempo, sarebbe servita a dare un migliore assetto ad un mercato già allora fin troppo squilibrato. E poiché tale squilibrio si era, nel tempo, ulteriormente aggravato, nella successiva relazione del 30 novembre 1984, suggerivo che la soluzione del problema poteva forse essere trovata, più che in una regolamentazione cogente di difficile attuazione, in una concatenazione di interessi (evidentemente da realizzare attraverso forme di integrazione e di associazione) tra emittenza televisiva e carta stampata che ripartisse il gettito pubblicitario secondo le naturali leggi dell'economia.

Ancora più ampia e più puntuale è stata la trattazione di questo argomento da me effettuata nell'ultima relazione al Parlamento, quella del 30 maggio 1985. Nel

constatare come fosse, nel frattempo, ulteriormente diminuita la percentuale dell'afflusso pubblicitario ai giornali rispetto all'intero cespite nazionale del settore, ho ritenuto mio dovere denunciare senza mezzi termini il pericolo che una siffatta tendenza rendesse particolarmente vulnerabile il mondo dell'editoria, "destinato ad essere sempre più esposto alla tentazione di accettare non sempre disinteressate offerte di finanziamento, attraverso l'allargamento della base partecipativa della proprietà, da parte di gruppi di pressione politica ed economica".

Questa mia preoccupazione ha trovato un certo eco nella stampa e nello stesso mondo politico. I rimedi legislativi che sono stati proposti (introduzione di norme che impongano il ricorso alla pubblicità sulla stampa e proroga sine die delle contribuzioni) presentano ambedue inconvenienti e pericoli. Per quanto riguarda l'utilizzazione dello strumento legislativo per convogliare, espressamente e obbligatoriamente, verso i giornali un maggior gettito pubblicitario, sento di dover esprimere seri dubbi sull'effettiva accettabilità della soluzione. Infatti, a parte ogni considerazione sulla costituzionalità di una normativa che si muova in tal senso, in quanto forse limitativa del principio di libertà dell'iniziativa economica, risulterebbe, in pratica, estremamente difficile vigilare sull'attuazione del comando del legislatore e, in più, si creerebbero certamente spinose questioni in ordine alla ripartizione dell'afflusso pubblicitario tra le varie testate.

A questo punto, mi permetto di indicare una strada che, sotto vari profili (non esclusi quelli della le-

gittimità costituzionale e dell'equità), mi sembra più facilmente praticabile.

Come è noto, la causa principale, se non esclusiva, della diminuzione percentuale del gettito pubblicitario della stampa è dovuta al favore che sta sempre di più incontrando il ricorso alla pubblicità televisiva e ciò in connessione alle maggiori possibilità, oltre che espressive, anche di concentrazione e di diffusione del messaggio affidato al piccolo schermo. Questa maggiore efficacia della pubblicità via etere, rispetto a quella trasmessa dai giornali, non è tuttavia priva di un pesante costo che la collettività degli utenti, lo vogliano questi o non lo vogliano, è costretta a pagare: intendo riferirmi al sempre più insistente fastidio che deriva dal dover subire un vero e proprio bombardamento psicologico, cui è possibile sfuggire solo spegnendo il televisore, effettuato attraverso il susseguirsi, specie nelle ore di maggiore ascolto e a breve distanza l'uno dall'altro, di spots pubblicitari che disturbano gravemente la visione dello spettacolo e, nel contempo, possono risolversi in vere e proprie turbative all'equilibrio di chi, al termine di una giornata di lavoro, ricerca un'ora di serena distensione. Sembra quindi rientrare nei compiti dello Stato quello di difendere il cittadino da quello che potrebbe anche essere considerato come un pericolo per la libertà di convincimento e, come si è detto, dell'equilibrio psicologico dell'utente. A ciò si può aggiungere che tra i fini dello Stato sanciti dalla Costituzione vi è quello della diffusione della cultura (art. 9). Que-

sta diffusione ovviamente può essere conseguita con i più svariati mezzi, compresi quindi - e a parità di titolo - quelli della stampa e della televisione. Orbene, non vi è dubbio che mentre un affollamento pubblicitario sui giornali, risolvendosi in un maggior uso di carta, non toglie spazio alla teorica possibilità di "fare cultura", non altrettanto può dirsi di un analogo affollamento che si viene a verificare nel mezzo televisivo : questo, infatti, per introdurre gli spots, non può creare "spazio" aggiuntivo, ma è costretto, per forza di cose, a ridurre il "tempo" di messa in onda dei normali programmi e, quindi, a limitare la possibilità, anche in questo caso teorica, di produrre cultura. In queste considerazioni possono agevolmente riconoscersi la ragione politica e il fondamento costituzionale di un eventuale intervento legislativo che, sull'esempio di alcune nazioni europee, introducesse ben individuati e rigorosi limiti alla collocazione dei comunicati pubblicitari inseriti, specie nelle ore di maggiore ascolto, nei programmi televisivi, sia di quelli di Stato che di quelli privati. Con tutta evidenza, si otterrebbe il risultato di ridurre l'accesso in questo tipo di spazio alla domanda di pubblicità, con l'ulteriore conseguenza che questa domanda potrebbe riversarsi sui giornali. Una siffatta limitazione non verrebbe eccessivamente a pesare sui bilanci delle società televisive, in quanto la riduzione degli "spazi" comporterebbe, per legge economica, un certo aumento del prezzo unitario del tempo di emittenza e offrirebbe quindi alle imprese possibilità di recupero finanziario. Né con ciò si determinerebbe una com-

pressione della richiesta globale di pubblicità, che oggi, in Italia, è in continua crescita. Infatti, sempre per legge economica, tale richiesta di pubblicità eccedente, si riverserebbe sugli altri mass-media e, in primis, come si è appena detto, sulla stampa.

Sono ben consapevole che questa mia proposta potrà incontrare dissensi presso coloro che, per un verso o per l'altro, sono legati al mezzo televisivo: ma anche costoro dovranno ben convenire che, al di là della boccata d'ossigeno che ha ottenuto ad opera delle contribuzioni previste dalla legge n° 416, la stampa quotidiana e periodica, ove non adeguatamente sostenuta, rischia di subire, in prospettiva, un lento processo di emarginazione culturale. Né, del resto, si può chiedere troppo alle società editoriali: non si può chieder loro, in particolare, di non vedersi tutelate sul fronte del gettito pubblicitario, di dover invece sottostare a pur giustificabilissime norme limitative della titolarità e della concentrazione (che, in ultima analisi, riducono le possibilità di acquisizione di capitali esterni) e, nel contempo, dal 1° gennaio 1986, di rinunciare a chiedere pubbliche contribuzioni. In merito alla utilità o necessità di una proroga di queste ultime, sarei in contraddizione con me stesso se non ribadissi l'opinione testè espressa e che, cioè, alla stampa, lo Stato debba assicurare condizioni di autosufficienza più che riservare ad essa benefici rappresentati da elargizioni pecuniarie, benefici che (come ho osservato nella mia relazione del 30 novembre 1983) mal si inseriscono, oltre tutto, in una visione moderna e plu-

realistica della società, appartenendo piuttosto ad una sorpassata concezione paternalistica e assistenziale della gestione della cosa pubblica.

La realizzazione di questo discorso, però, richiederebbe tempi di attuazione che vanno ben oltre il termine del 31 dicembre prossimo, data con la quale cesserà il vigente regime di contribuzioni.

Da quanto ho esposto debbo, a questo punto, trarre le conclusioni e rispondere alla domanda che mi ero posto all'inizio di questo capitolo: se cioè il settore della stampa quotidiana e periodica sia in grado di affrontare la situazione che si verrà a creare allorché, con il 1°.1.1986, la legge n° 416, superata la fase iniziale della sua operatività, funzionerà "a regime".

In termini di doverosa sintesi, possa esprimere l'avviso che, sul piano normativo, non si frappongono ostacoli di rilievo: come ho già accennato, sarà necessario solo procedere a quelle rettifiche, da introdurre però in un testo coordinato, equilibrato e il più possibile onnicomprensivo, che servano a rimuovere le difficoltà di interpretazione e di applicazione che, in questi anni, sono emerse e che, nelle diverse mie relazioni, hanno formato oggetto di rapporto ai Presidenti delle Camere.

Sul piano, invece, economico-finanziario, sono costretto a rilevare che una certa parte delle imprese editrici di quotidiani non sembra ancora sufficientemente assestata per far a meno di contribuzioni pubbliche. Una breve proroga di tale forma di intervento dello Stato

sembrerebbe consigliabile, specialmente per sostenere le piccole testate, quelle cioè che, con la loro presenza, forse più delle altre assicurano la pluralità dell'informazione. Più complesso si presenta il discorso sulle provvidenze in favore dei periodici e dell'industria libraria. Il ritardo oggi riscontrabile nell'erogazione dei contributi previsti dalla legge n° 416 consente una pausa di riflessione, che però non potrà protarsi troppo nel tempo. Sarà necessario, nel breve termine, trovare una soluzione che contemperi le esigenze del bilancio dello Stato con quelle della tutela che è doveroso accordare a così importanti mezzi di diffusione dell'informazione e della cultura. Anche in questo settore, una più equilibrata ripartizione del budget pubblicitario appare auspicabile. Trattasi, comunque, di una soluzione che non riguarda l'industria libraria, che richiederebbe in ogni caso il lungo periodo e che forse, da sola, non basterebbe a risolvere le angustie in cui molte riviste, anche qui principalmente le cosiddette "minori", attualmente versato. Nell'ambito sempre delle compatibilità di bilancio, non resterebbe pertanto che studiare moduli di intervento che si basino su rigorosi criteri selettivi (ma che siano veramente tali).

CAPITOLO II

QUESTIONI PARTICOLARI

1) Le recenti vicende interessanti l'assetto proprietario del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera

Nella relazione semestrale da me rassegnata nel maggio scorso, è stato dedicato un esame approfondito al patto di sindacato della Gemina che, come è noto, detiene la maggioranza relativa delle azioni della Rizzoli Editore S.p.A.

Sono note altresì le vicende che hanno occupato le cronache finanziarie della lunga estate del presente anno, in ordine alla cosiddetta "scalata" della Bi-Invest, azionista di Gemina, da parte dell'Iniziativa M.E.T.A., società controllata dalla Montedison e titolare ad un tempo del 23% della Rizzoli.

Dalla complessa operazione può subito dirsi che non sono derivate conseguenze che abbiano inciso sulla legittimità ex legge n° 416 dell'assetto proprietario della società editrice.

Ciò non vuol significare, peraltro, che non si siano verificati mutamenti nella proprietà della Gemina e nel sindacato di controllo costituito in seno alla stessa società finanziaria, mutamenti che, peraltro, potrebbero non essersi ancora conclusi: la situazione appare infatti ancora fluida.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'alta quota di proprietà Rizzoli detenuta dalla Gemina (46,276%) giustifica l'interesse del Garante in ordine alle vicende proprietarie di quest'ultima società, sicché, all'ampia analisi fatta nella precedente relazione, deve seguire oggi un necessario aggiornamento informativo e valutativo che tenga conto delle risultanze finali dell'operazione ME.T.A. - Bi.Invest.

Al 29.8.1985, la partecipazione della Bi-Invest in Gemina era discesa al 2,33% dall'originario 17,34%.

Nel settembre, il sindacato, pur restando invariato il contenuto del patto parasociale, presentava la seguente composizione subiettiva, già formatasi o in corso di formazione :

Società	Azioni ordinarie apportate o da apportare in sindacato	% del Capitale Sociale in azioni ordinarie (az.605.052.389)	% all'interno del sindacato
SADIP	207.312.699	34,27	49,45
Mediobanca	83.417.742	13,79	19,90
S. M. I.	81.791.071	13,52	19,52
Pirelli e C.	25.573.322	4,23	6,10
Lucchini S.p.A.	12.999.073	2,15	3,10
G.A.I.C.	<u>8.085.409</u>	<u>1,34</u>	<u>1,93</u>
Totale	419.179.316	69,30	100,00

Tra le società di maggiore consistenza non partecipanti al sindacato, alla data del 30.8.1985, spicca la SPADIF S.p.A. con il 14,008% delle azioni, mentre l'ammontare delle azioni sindacate, rispetto alla situazione precedente, è sce-

so dal 76,7% al 69,30%.

Tale dato induce ad una maggiore vigilanza, essendo intuitivo che aumenta il pericolo di influenza dominante per controllo di fatto nella misura in cui si accresce il divario tra capitale sociale e azioni sindacate.

E' altresì da notare che il "peso" della SADIP, dapprima pari al 32,51%, è giunto al 49,45% e quindi si è notevolmente accresciuto.

Tale preoccupante aspetto della vicenda è però attenuato dalla considerazione che, in ipotesi di aumento di capitale e di conversione in azioni ordinarie delle azioni di risparmio e delle obbligazioni convertibili, la percentuale delle azioni sindacate sarebbe così ripartita :

SADIP	31,43
Mediobanca	13,84
S. M. I.	11,61
Pirelli e C.	3,63
Lucchini S.p.a.	1,85
G.A.I.C.	1,59
	<hr/>
Totale	63,95

Il nuovo assetto del sindacato non cambia peraltro il tenore delle considerazioni da me espresse nella precedente relazione. Infatti, il mutamento delle "forze" non incide ovviamente sulle votazioni nominali, mentre, per quelle basate sulla quantità di azioni possedute, il 49% di cui la SADIP è titolare è ancora lontano dal 75% richiesto dal patto per la formazione della maggioranza.

Può soltanto dirsi che, per queste votazioni, la SADIP conserva una sorta di diritto di veto (dapprima tale

potere spettava anche a Mediobanca), ma, in precedenza si è sottolineato che una consimile evenienza comporterebbe solo l'impossibilità per la direzione del sindacato di esercitare un qualsiasi intervento unitario in sede assembleare e il conseguente presentarsi all'assemblea di tutti i soci in posizione di piena autonomia.

Nel caso di votazioni non unanimi assunte in seno al sindacato, rimarrebbe poi comunque la possibilità del socio dissenziente di esercitare liberamente il diritto di voto in assemblea.

La vicenda dell'assetto proprietario della Rizzoli e tutte le questioni giuridiche che attorno ad essa si sono sviluppate ha costituito (e ancora costituisce) il più valido banco di prova della difficoltà di procedere all'individuazione puntuale dei fini della legge e dell'idoneità degli strumenti dalla legge stessa previsti per la realizzazione dello scopo prefisso.

Si è già detto in passato che l'indagine ermeneutica non poteva che avere valenza giuridica e che quindi non poteva escludersi il ricorso ai canoni giuridici di interpretazione normativa. In altre parole, l'indagine e l'azione del Garante non poteva prescindere dall'applicazione, anche a volte sofferta, purtuttavia necessaria, del noto aforisma "de hoc jure utimur".

D'altro canto - come, in linea generale, ho osservato nel primo capitolo di questa relazione - l'ormai prossima scadenza del sistema contributivo in favore dell'editoria potrebbe indurre il Parlamento a rivedere alcuni aspetti della legge n° 416 non toccati dalla novella del 1985,

sui quali appare necessario un ulteriore intervento razionalizzatore e chiarificatore.

Con lo stesso spirito collaborativo con il quale a suo tempo mi sono inserito nel dialogo che ha accompagnato l'iter procedimentale del disegno di legge n° 1830 (poi sfociato nella legge n° 1 del 1985), e con più specifico riferimento alla "vicenda Rizzoli", mi accingo dunque a rassegnare alcune mie considerazioni di ordine propositivo anche sull'agitata questione del divieto di concentrazione della stampa quotidiana di cui all'art. 4 della legge n° 416.

Lo scopo della norma, come è noto, è quello di evitare il formarsi di concentrazioni che possano mettere in pericolo il pluralismo delle testate quotidiane cui la legge riconnette, e giustamente, un connotato della salvaguardia della libertà di stampa costituzionalmente garantita.

Assume rilievo, pertanto, l'aspetto dimensionale dell'impresa editrice, cosicché lo stesso termine "concentrazione" deve essere inteso non come forma di collegamento societario, nel senso che solitamente ad esso si attribuisce nel diritto commerciale, ma come accentramento di testate nelle mani di unico titolare o di più titolari in vario modo collegati. Invero, la stessa nozione di "posizione dominante" viene vista "in primis" in relazione alla situazione di mercato e solo con rinvio recettizio in relazione al ruolo rivestito in seno ad un gruppo.

Sotto il primo profilo, è pertanto da osservarsi come anche il fenomeno delle fusioni di società può creare

forme di concentrazione di testate e come appaia inoltre limitante l'indicazione dei titoli derivativi contenuta nell'art. 4, 1° co., dai quali può essere assunta una posizione dominante dell'avente causa.

Se ciò che conta è la valutazione statica del risultato dimensionale finale che viene a rivestire una determinata impresa, è evidente che l'applicazione del divieto di legge non può essere limitata alle ipotesi di cessioni di testate o di trasferimento tra vivi di azioni o quote di aziende editoriali o di affitto o affidamento gestionale delle medesime.

Il raggiungimento "a qualsiasi titolo" della dimensione concentrativa deve invece ritenersi vietato: e quindi la legge va estesa anche alle ipotesi di trasferimento "mortis causa" o di acquisti il cui aspetto derivativo può apparire dubbio, come nelle ipotesi di sottoscrizioni di aumenti di capitale o di conversione in azioni aventi diritto di voto di azioni di risparmio o di obbligazioni o, infine, nella dazione in pegno e nella costituzione di usufrutto delle stesse azioni, con trasferimento del diritto di voto.

Se quanto si è detto riguarda la nozione di "posizione dominante nel mercato editoriale", più complesso discorso va fatto in ordine al fenomeno dei gruppi di impresa.

Qui la vicenda Rizzoli effettivamente può aver fatto pensare ad una certa inadeguatezza del rinvio recettizio dell'art. 2359 del codice civile, operato ai fini dell'individuazione di posizioni di gruppo latamente comprese nei fenomeni dei controlli e dei collegamenti tra società.

Ora non è certo questa la sede per un approfondito esame di un tema che ha dato luogo a vasta letteratura e a numerosi dibattiti dottrinari e tra operatori. Basterà, a tal proposito, ricordare che la formazione dei gruppi d'impresa non è vista con disfavore in Italia, e nell'Europa occidentale in genere, almeno per quanto riguarda l'aspetto strumentale del fenomeno. Ed invero va dato atto che l'ingrandimento dimensionale delle unità produttive o la creazione di vincoli o unioni tra diverse imprese è un fatto fisiologico dell'economia moderna, caratterizzata da un progresso tecnologico fortemente accelerato e da una notevole espansione del mercato, sia in senso geografico, sia nel volume degli affari e degli investimenti. E che ciò possa apportare grandi vantaggi all'integrazione economica, alla ristrutturazione aziendale, alla diminuzione dei costi e all'aumento dei profitti è cosa nota.

La legislazione, e gli studi legislativi in genere, si muovono perciò più nell'ottica della repressione degli abusi di posizioni dominanti (quali potrebbero essere quelli che interferiscono nel campo della concorrenza o della formazione dei prezzi o mettono in pericolo interessi particolari delle minoranze societarie, dei lavoratori, dei creditori, o dei soggetti pubblici erogatori di interventi di sostegno) che non a censurare le dimensioni "in sé" dei gruppi di impresa.

L'ottica dimensionale è invece quella propria della legge sull'editoria le cui linee di intervento, e gli stessi presupposti valutativi delle fattispecie, si muovono

pertanto in un quadro repressivo che incide sulle strutture stesse delle unità produttive viste sotto il profilo quantitativo.

Ciò spiega, con ogni evidenza, le difficoltà di individuazione del fenomeno dei gruppi attraverso la tecnica del rinvio recettizio ad altre norme definitorie che obbediscono a logiche diverse, tese come sono o a reprimere gli abusi a protezione di interessi di settore volta a volta individuati, o a realizzare il principio della trasparenza del mercato a vantaggio della collettività degli operatori.

In definitiva, lo stesso art. 2359 del codice civile offre una definizione dei fenomeni del controllo e del collegamento fra società che potrebbe rivelarsi insufficiente per il raggiungimento delle finalità volute dalla legge n° 416, o al contrario peccare di eccessività rispetto allo scopo. Valga, in proposito, considerare :

- 1)-anzitutto la nozione di controllo e in special modo l'accento all'influenza dominante in ipotesi di controllo di fatto sembra voler restringere l'ipotesi del gruppo a quello cosiddetto "a struttura subordinata", escludendosi in tal modo la forma di gruppo "a struttura coordinata" ove è assente il rapporto "dominazione-dipendenza", ma ove potrebbe pur sempre esser valutato negativamente, ai fini dimensionali, un negozio di sottomissione ad unica direzione;
- 2)-la proprietà transitiva introdotta con il controllo indiretto nelle strutture societarie a catena è limitata al

le ipotesi di controllo mediante partecipazione azionaria e pertanto non si applica a quella forma di controllo di fatto attuato da particolari vincoli contrattuali tra società-madre e società-figlia;

- 3)-la nozione di collegamento appare di per sé troppo vasta, specie nella percentuale di partecipazione indicata nell'art. 2359, per poter essere segno inequivocabile della presenza di una concentrazione : d'altra parte, e forse perché troppo penalizzante, la fattispecie legale è facilmente eludibile attraverso l'interposizione di società controllata, attesa la non applicabilità della proprietà transitiva all'ipotesi del collegamento.

Va inoltre considerato che la nozione di società collegate è stata formulata soprattutto in relazione agli obblighi di informazione, sicché torna utile ricordare che una cosa è la tutela della trasparenza cui è preordinata la pubblicità dell'assetto proprietario e altra cosa è invece il più forte, e quindi necessariamente più ristretto, divieto di concentrazione.

Forme di collegamento potrebbero tuttavia essere tenute presenti quali figure sintomatiche o presuntive di rapporti di gruppo da valutarsi eventualmente assieme ad altre circostanze.

In verità il punto che merita maggiore approfondimento è proprio quello del controllo di fatto di cui parla l'art. 2359.

A parte infatti l'ipotesi scontata del controllo di diritto (titolarità o possesso della maggioranza delle azioni o quote), l'indagine su situazioni di fatto dalle

quali possa desumersi l'esistenza di un gruppo, e in special modo di un gruppo basato su un rapporto di dominazione, non potrebbe che svolgersi nella duplice direttiva dell'applicazione di poteri accertativi volti a far luce sulla fattispecie concreta o dell'individuazione di elementi cui la legge attribuisce valore di "praesumptio iuris".

Probabilmente entrambi gli strumenti sono necessari, facilitando il secondo l'indagine dell'accertatore rappresentando il primo la pur necessaria chiusura di fronte alle più raffinate tecniche occultative degli operatori.

Tutto ciò premesso, ritengo che validi spunti per la futura azione legislativa possano essere offerti sia dalle esistenti norme che affrontano il problema con riferimento ad altri specifici settori (legge 3.4.1979, n° 95, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e legge 12.8.1977, n° 675, recante provvedimenti per la ricostruzione, la riconversione e lo sviluppo industriale), sia della proposta di IX direttiva della Comunità Europea relativa ai legami fra imprese e in particolare ai gruppi.

Per quanto concerne la figura del gruppo "a struttura subordinata" - salva,ripetesi,l'ipotesi pacifica del controllo di diritto per il possesso del 51% delle azioni ammesse al voto - la posizione dominante può senza dubbio delinearsi anzitutto laddove vi sia una distribuzione degli utili o un'imputazione delle perdite diverse da quella che sarebbe dovuta scaturire in base all'assetto proprietario. Tale dato, a consuntivo, denota l'esistenza di un'unica direzione economica di società solo giuridicamente indipendenti.

Avuto riguardo alla titolarità di quote o azioni della società-figlia in mano alla società-madre, potrebbe desumersi la posizione dominante quando il "pacchetto" azionario superi una certa soglia o quando tale titolarità raggiunga un considerevole ammontare di azioni sindacate. Potrebbe integrativamente prendersi in considerazione la forte polverizzazione della proprietà dei titoli, escludendosi, ad esempio, le titolarità inferiore all'1% del capitale sociale dal calcolo del totale delle azioni stesse. La valutazione di accordi parasociali dovrebbe tener conto, infine, delle possibilità che la maggioranza delle azioni sindacate ha sull'effettivo governo dell'assemblea.

Ma, come è noto, l'influenza dominante può derivare anche da circostanze diverse da quelle più strettamente afferenti all'assetto proprietario. Una prima ipotesi è quella dei vincoli contrattuali, che possono andare da un vero e proprio negozio o contratto di dominazione alle ipotesi comuni delle forniture di indotto o dello sfruttamento di brevetti. In tali casi, la legge dovrebbe prevedere l'obbligo del deposito di siffatti negozi giuridici presso il Servizio dell'Editoria.

V'è infine una terza ipotesi di dominazione, non prevista dall'art. 2359, ma che si riscontra nella legge n° 95/1979 e nella proposta di IX direttiva.

Alludo alle ipotesi di direzione unitaria, per identità o parziale comunanza degli organi amministrativi, o di potere di nomina, spettante alla società-madre, dei membri del consiglio, delle cariche direttive o dei sindaci del-

la società-figlia.

Un aspetto previsto dall'art. 3 della predetta IX direttiva andrebbe inoltre considerato con estrema ponderazione: quello che prevede l'ipotesi in cui la dominazione, in virtù di accordo, sia esercitata giustamente da due o più società legate da comune assetto organizzativo.

Dovrebbe infine essere presa in esame la possibilità che un gruppo sia costituito "a struttura coordinata", così come prevede la IX direttiva; può infatti giungersi alla direzione unica di strutture giuridicamente indipendenti, anche escludendosi un rapporto di dominazione, quando le imprese, o con contratto di cooperazione o con la creazione di un determinato assetto organizzatorio, intendono esplicitare una strategia comune nel mercato.

Costituirebbe invero una lacuna, nel sistema del divieto di concentrazione, non valutare questa realtà economica dei gruppi a struttura coordinata.

Ritengo, con questo lungo "excursus", di aver offerto all'attenzione del legislatore alcuni spunti di meditazione che non si discostano dalla matrice tecnico-giuridica che reputo più congeniale al "munus" pubblico al quale sono stato chiamato. Mi lusingo di pensare che ciò potrà non risultare inutile alla valutazione puntuale dello scopo normativo e all'opportuno dosaggio degli strumenti giuridici, l'uno e l'altro riservati alla scelta eminentemente politica del Parlamento sovrano cui la presente relazione è diretta.

2) Stato delle vicende del quotidiano "Roma" di Napoli.

Avevo espresso nella mia ultima relazione semestrale al 31 maggio 1985 note di sincero ottimismo riguardo ad una positiva soluzione, a breve termine, della ormai annosa vicenda del quotidiano "Roma" di Napoli, note che trovavano obbiettivo fondamento in concreti impegni concordemente assunti da tutte le parti che a tale vicenda sono interessate.

A distanza di sei mesi, debbo invece comunicare al Parlamento, e, con particolare rammarico, che l'auspicata positiva soluzione in precedenza prospettata appare nuovamente lontana.

Debbo riallacciarmi, per completezza di esposizione all'accordo intervenuto in data 25 marzo 1985 - in presenza dell'avv. Flavio De Luca, Commissario straordinario ex Legge 3 aprile 1979 n° 95 delle imprese facenti parte del Gruppo Lauro - tra l'avv. Giovanni Aveta in rappresentanza della EDISUD s.r.l. (ora EDIROMA s.r.l.) ed i Sigg. Massimo Esposito, nella sua qualità di presidente della Coop. "Roma nostro" e Luigi Valletta, nelle sue qualità di presidente della cooperativa "ROMA" nonché di rappresentante del Consorzio costituitosi tra le due cooperative anzidette.

Dette parti, in tale occasione, ebbero a sottoscrivere un accordo avente il seguente contenuto :

- la EDISUD si impegnava ad acquistare la testata del Roma per il corrispettivo di £. 500.000.000;
- la EDISUD si impegnava ad acquistare i macchinari per il corrispettivo di £. 300.000.000;

- la EDISUD si impegnava ad acquisire, a garanzia del pagamento delle somme anzidette, prestazione di garanzia fideiussoria;
- la EDISUD si impegnava ad assumere in locazione gli immobili già condotti dalle società S.N.E.G. e CO.GRA.ME. per lo svolgimento dell'attività editoriale, ovvero di immobili equivalenti, al canone di mercato;
- la EDISUD si impegnava a procedere all'assunzione dei 39 giornalisti e 43 + 72 fra tipografi ed amministrativi, e più in generale di tutti quanti risultassero alle dipendenze della società S.N.E.G. S.r.l. e CO.GRA.ME. S.p.A. ed aventi diritto alla cassa integrazione guadagni, previo esame della loro idoneità professionale da effettuarsi prima della stipula del contratto definitivo di cessione;
- il Consorzio delle cooperative e le due cooperative si impegnavano "a rinunciare al giudizio instaurato, ad ogni effetto conseguente ai pronunciamenti giurisdizionali, nonché più in generale ad ogni diritto diretto e consequenziale alla titolarità della testata, della sua gestione e dei suoi beni strumentali. Ciò a seguito della cessione delle attività editoriali e strumentali connesse della testata "ROMA", e più in generale delle attività delle società S.N.E.G. s.r.l. e CO.GRA.ME. S.p.A."

Acquisiti in proposito i pareri favorevoli del Comitato di sorveglianza previsto dalla citata legge 3 aprile 1979, n° 95, e del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, l'On. Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con proprio decreto in data 3 maggio 1985, autorizzava il Commissario Straordinario

alla vendita alla EDISUD s.r.l. della testata del "ROMA" e delle attività editoriali strumentali e non strumentali.

Le trattative subito iniziate per addivenire alla sottoscrizione del relativo contratto hanno però avuto, a tutt'oggi, esito negativo.

Da parte del Commissario risulta essere stata avanzata, al riguardo, nello scorso mese di giugno, diffida alla controparte EDISUD. Quest'ultima non ha ritenuto di proprio gradimento tre bozze di contratto sottopostele, rispettivamente, nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Recentemente, in una riunione tenutasi presso il Prefetto di Napoli in data 29 ottobre u.s., il rappresentante della EDISUD ha confermato l'indisponibilità della società alla sottoscrizione del contratto predisposto dal Commissario ove al contratto stesso non vengano apportate modifiche e chiarimenti in ordine ai seguenti cinque punti, che qui riporto, esponendo brevemente, riguardo a ciascuno di essi, le obiezioni formulate dalla parte venditrice :

1) Eliminazione dell'intera premessa del contratto

Sostiene il Commissario che tale premessa - nella quale vengono dichiarate: la pendenza di vertenza giudiziaria tra l'amministrazione straordinaria e le cooperative, nonchè l'impegno di rinunciare al giudizio medesimo condizionalmente assunto da queste ultime - appare parte essenziale del contratto. L'eliminazione della premessa esporrebbe in buona sostanza l'amministrazione straordinaria al rischio di dover eventualmente rispondere nei confronti della EDISUD per inadempimento contrattuale determinato da terzi (le Cooperative).

2) Prestazione di garanzia del funzionamento dei macchinari

La richiesta apparirebbe pretestuosa, essendo notorio che i macchinari sono inattivi da anni e detenuti, comunque, dalle Cooperative.

3) Modifica dell'art. 7 della bozza di contratto (concernente l'indennità di liquidazione) a meno che giornalisti e poligrafici non rinunzino dinanzi al magistrato ai loro diritti, liberando la EDISUD

Rileva il Commissario che il citato art. 7 già prevede che la EDISUD non assume alcun obbligo in ordine al pagamento delle indennità di lavoro comunque spettanti agli ex dipendenti S.N.E.G. e CO.GRA.ME. sino al momento in cui dette società cessarono la loro attività, nei limiti peraltro sanciti dall'art. 2112 c.c. (obbligazione solidale dell'acquirente di azienda). Improponibile del resto appare la subordinazione della sottoscrizione del contratto alla preventiva rinuncia dei loro diritti da parte dei dipendenti, essendo impensabile che questi ultimi tale rinuncia esprimano prima dell'avvenuta cessione dell'azienda e della loro conseguente riassunzione.

4) Locazione alla EDISUD degli immobili oggetto del cessato contratto d'affitto S.N.E.G.-CO.GRA.ME. ad un canone pari a quello previsto dal vecchio contratto del 31.1.1979, aumentato del 10%

La richiesta contrasterebbe con l'impegno sottoscritto in data 25 marzo 1985, ove per quanto concerne la locazione degli immobili in questione viene fatto espresso riferimento ad un canone "di mercato".

5) Previsione che la riassunzione dei dipendenti venga effettuata dalla costituenda S.p.A. EDIGESTISUD

La modifica proposta appare all'amministrazione straordinaria inaccoglibile. L'impegno della riassunzione dei dipendenti ex S.N.E.G. e CO.GRA.ME - assunto a suo tempo dalla EDISUD in modo incondizionato - non può infatti essere fatto dipendere dal verificarsi di un evento futuro ed incerto, quale è appunto la costituzione della S.p.A. EDIGESTISUD.

Attesa l'inconciliabilità delle due posizioni, il Commissario straordinario, ritenendo che l'eventuale accettazione delle nuove condizioni poste dalla EDISUD comportasse una modifica dell'originario piano di cessione già autorizzato, ha informato della situazione l'On.le Ministro dell'Industria, da parte del quale si attendono decisioni al riguardo.

Da parte mia, ho ritenuto di dovermi limitare, sull'argomento, ad esporre sinteticamente i contrapposti punti di vista dei contraenti, sulla scorta delle informazioni pervenutemi (peraltro non da tutte le parti interessate nella vicenda) e senza esprimere alcuna opinione al riguardo. Assicuro infine il Parlamento che continuerò a dedicare alla questione l'attenzione che essa merita.

3) Vicenda del quotidiano "Corriere del Giorno di Puglia e Lucania" di Taranto

Nel corso del semestre appaiono essersi verificati i presupposti per una ulteriore concreta attuazione di quella che è una delle finalità più importanti - anche sotto il profilo della sua "novità" - della legge dell'editoria: la ricerca della fusione tra proprietà e gestione dell'impresa editoriale, nel quadro generale di una valorizzazione del fenomeno cooperativistico. Mi riferisco alle norme di cui all'art. 5 della legge suindicata, le quali prevedono come è noto, in favore delle cooperative di giornalisti, la possibilità di procedere all'acquisto della testata (o di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata) di quei giornali quotidiani o settimanali la cui pubblicazione sia cessata o sia stata sospesa.

I presupposti cui sopra ho fatto cenno riguardano la testata quotidiana "Il Corriere del Giorno di Puglia e Lucania" di Taranto, edita e di proprietà della EDIMOND s.r.l.

I fatti di cui sono venuto a conoscenza rappresentano una situazione di estesa insolvenza da parte della società editrice, ed il precipitare di tale situazione, determinatosi nel decorso mese di luglio, ha portato il Comitato di Redazione ed il Consiglio di Fabbrica del quotidiano alla decisione di provvedere, dal 4 luglio 1985, previa occupazione dello stabilimento tipografico alla pubblicazione del giornale con periodicità bisettimanale (il giovedì e la domenica).

Dal 29 luglio u.s., il giornale viene edito in autogestione da parte di un Comitato Unitario Aziendale.

In data 11 settembre 1985, inoltre, i giornalisti del "Corriere del Giorno di Puglia e Lucania" hanno costituito la Società Cooperativa a r.l. "19 luglio", la quale ha inviato alla EDIMOND offerta di acquisto della testata per un corrispettivo di £. 100.000. La Cooperativa medesima risulta altresì essersi rivolta all'autorità giudiziaria locale al fine di ottenere il riconoscimento del suo nuovo status di proprietaria della testata, allegando la mancanza di qualsiasi risposta da parte della EDIMOND all'offerta inviatale.

Giova qui precisare che le citate disposizioni di cui all'art. 5 prevedono due distinte procedure ai fini dell'acquisizione della proprietà della testata da parte delle cooperative di giornalisti, e ciò a seconda che trattisi di cessazione della pubblicazione del giornale ovvero di sospensione della pubblicazione del medesimo protratta per oltre un mese. Solo nella seconda ipotesi, e cioè ove trattisi di sospensione, e salvo il caso che la sospensione stessa non trovi motivo nell'attuazione di piani di ristrutturazione, è previsto l'intervento del Garante, il quale è tenuto, su istanza della cooperativa, a diffidare l'editore, assegnandogli un congruo termine per la ripresa della pubblicazione.

Nel caso del "Corriere del Giorno di Puglia e Lucania" la Cooperativa "19 luglio" ha seguito la prima procedura, ritenendo essersi verificata nella fattispecie una concreta situazione di cessazione della pubblicazione del

quotidiano, determinata da quella che la Cooperativa definisce "una vera e propria fuga dell'editore", nei confronti del quale è stata anche avanzata istanza di fallimento da parte del Corpo redazionale, cui dal mese di maggio u.s. risulta non essere stato corrisposto lo stipendio.

Seguirò la questione onde acquisire notizie riguardo ai suoi ulteriori sviluppi.

4) Distribuzione e rivendita di giornali

Quello della distribuzione e rivendita è uno dei settori dell'editoria giornalistica in cui la legge n° 416 ha inteso particolarmente incidere, nell'intento di dare ai rapporti connessi alla fase terminale dell'avvicinamento della stampa all'utente un definitivo ed equilibrato assetto. Oggi, peraltro, riuscirebbe azzardato affermare che tale finalità perseguita dal legislatore del 1981 sia stata compiutamente raggiunta. In verità, non si può disconoscere che l'attribuzione decentrata della definizione degli indirizzi per i piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, pur se rispondente ad una competenza naturale delle regioni, ha tuttavia rappresentato un motivo di ritardo che pesantemente si è riversato, condizionandoli, sugli adempimenti di specifica pertinenza dei comuni. Da un'istruttoria recentemente esperita dal mio ufficio è risultato che solo una ben modesta parte delle municipalità della Repubblica ha potuto adempiere all'obbligo di legge di predisporre, nella propria specifica competenza, la predisposizione di tali piani. Ciò ha determinato uno stato che ben può dirsi di instabilità e quasi di provvisorietà, al quale oggi tutti - aziende editoriali, distributori, giornalisti e utenti - guardano con motivato scontento. Né la novella del 1985 ha apportato elementi di chiarezza e di certezza, avendo introdotto una norma - quella dell'art. 6, di modifica dell'art. 14, 6° comma, della legge n° 416 - che, al di là della ragione contingente ne aveva consigliato l'introduzione, ha aperto prospettive giuridiche non comprese nell'originario disegno "pensato" dal legislatore del

1981. Come ho osservato nella mia relazione al 30 novembre 1984 (il processo di formazione della legge n° 1 del 1985 era, allora, ancora "in itinere"), la norma come sopra approvata introduce accanto alla figura dell'"edicolante puro" quello dell'azienda con personalità giuridica (evidentemente, in forma di società o di cooperativa) che "abbini" la vendita di giornali a quella di beni o prodotti appartenenti ad altri "settori merceologici". Ho già, in altre relazioni, sottolineata l'ampiezza di tale innovazione, che, parzialmente svuotando di contenuto dispositivo la scelta di fondo della legge n° 416, apre la strada ad applicazioni che si muovono nel senso di una liberalizzazione strisciante del sistema di rivendita: attualmente, infatti, il solo limite ad una più o meno generalizzata estensione alle società commerciali o alle cooperative con personalità giuridica delle autorizzazioni comunali è rappresentato dall'attività di indirizzo programmatico delle regioni, oltre che dalle decisioni generali e particolari dei comuni. In altri termini, oggi può dirsi che, nella materia, i vincoli legislativi si sono allentati, e correlativamente è aumentato il margine di discrezionalità attribuito ai poteri di indirizzo delle regioni ed a quelli di organizzazione e di decisione dei comuni.

La delicatezza della materia, e i precisi limiti della mia funzione, mi impongono attenzione e riserbo, nella attesa peraltro di un preciso segnale normativo che, stabilizzando la materia, indichi con chiarezza la direzione nella quale il Parlamento intende muoversi per il conseguimento del fine, che resta pur sempre quello, fondamentale, dell'ordinata diffusione della stampa.

5) Pubblicità di amministrazioni pubbliche.

Provvedo nel presente capitolo a fornire al Parlamento i dati, relativi all'esercizio finanziario 1984, riflettenti l'entità delle erogazioni pubblicitarie effettuate dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e dagli enti pubblici economici e non economici, soggetti questi che sono tutti tenuti a fornirmi al riguardo comunicazione anche se negativa, in forza di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 13 della legge per l'editoria e successive modificazioni.

Sarà utile, peraltro, prima di procedere all'esposizione di tali dati, che io ricordi quanto ebbi a riferire sull'argomento in precedenti occasioni.

Nell'espore i dati relativi all'anno 1981 (relazioni semestrali al 30 novembre 1982 ed al 31 maggio 1983), ho denunciato che l'obbligo di comunicazione delle erogazioni pubblicitarie era stato quasi completamente ignorato. Nell'espore i dati relativi al 1982 (relazione semestrale al 30 novembre 1983) ho nuovamente denunciato il perdurare di un diffuso stato di inosservanza dell'obbligo anzidetto, anche se meno eclatante rispetto all'anno precedente. Nell'espore infine i dati relativi all'anno 1983 (relazione semestrale al 30 novembre 1984), ancorchè i dati stessi fossero indubbiamente più copiosi di quelli acquisiti nei due anni precedenti, ponevo l'accento sulla loro incompletezza e disomogeneità ed affermavo come non fosse ammissibile l'assistere passivamen-

te a situazioni di palese inadempimento, proprio da parte di amministrazioni pubbliche, di un obbligo cui una legge della Repubblica chiaramente ed espressamente le sottopone. Ritengo infatti che l'adempimento, da parte di chiunque, dei propri doveri sia finalità che meriti di essere, ad ogni livello, puntigliosamente perseguita: tale finalità non riposa soltanto sulla necessità del conseguimento di un accettabile plafond di efficienza da parte dei pubblici uffici, ma ha più profonde motivazioni, di natura etica ed educativa.

Con la franchezza con la quale mi onoro di aver sempre parlato, ma non certo senza rammarico, debbo rilevare che le mie denunce non hanno raggiunto, presso chi avrebbe potuto e dovuto operare al riguardo, l'effetto cui miravano e, visto tale risultato ritengo del tutto inutile doverle ulteriormente ripetere. Dirò solo che nessuno si è mosso, e come logica conseguenza i dati trasmessi riguardanti l'esercizio finanziario 1984 appaiono notevolmente meno numerosi rispetto a quelli acquisiti per il 1983 (circa il 50% in meno). Unica concreta reazione appare essere stata quella suscitata nella Procura Generale della Corte dei conti, la quale mi risulta aver aperto istruttoria nei confronti del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno, sotto l'aspetto peraltro dell'eventualità che nelle spese "latu sensu" pubblicitarie effettuate dai detti Dicasteri siano riscontrabili profili di danno erariale.

Non ho ulteriormente insistito, di conseguenza, nel chiedere l'invio della comunicazione delle erogazioni pubblicitarie alle svariate centinaia di amministrazioni pub-

bliche (tra amministrazioni statali, regioni, provincie, comuni con più di 40.000 abitanti ed enti pubblici) soggetti al relativo obbligo. La necessità di ottemperare all'obbligo in questione era stata del resto da me già rappresentata a tutti i Ministeri, a tutte le Aziende di Stato, a tutti i Prefetti della Repubblica, a tutti i Presidenti delle Giunte regionali e per conoscenza ai locali Commissari di Governo, nonché a tutti i maggiori Enti Pubblici, economici e non economici. D'altra parte anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, recependo le doglianze da me espresse, con circolare del 5 febbraio 1983 aveva richiamato l'attenzione delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni sull'obbligo di cui trattasi, con invito a renderne edotti gli enti vigilati, le provincie ed i comuni.

Può ben dirsi pertanto, a considerevole distanza di tempo ormai dall'entrata in vigore della legge n° 416, che i soggetti che risultano oggi inadempienti tali sono non perché ignorino l'esistenza dell'obbligo di legge di cui trattasi (il che non rappresenterebbe certo una scusante) o perché non ritengano di essere a tale obbligo sottoposti, ma per loro precisa scelta. Tale volontà di non adempiere può avere lo scopo - è solo un'ipotesi, ma è un'ipotesi che ho il dovere di fare - di sottrarre a qualsiasi possibilità di controllo l'uso e la trasparenza della gestione di somme che sono talvolta di rilevante entità, frustrando in tal modo gli effetti di una norma che, in buona sostanza, è stata posta proprio a garanzia dell'autonomia dell'informazione e del corretto uso del denaro della collettività.

Non sarà ultroneo infatti ricordare che principali finalità delle norme contenute nell'art. 13 della legge per l'editoria appaiono essere :

- la rilevazione ed il controllo del flusso di pubblico denaro che annualmente viene erogato per finalità pubblicitarie;
- il controllo dell'attuazione della norma di favore per la stampa quotidiana e periodica, che impone alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici (con esclusione di quelli territoriali e di quelli economici) di destinare alla pubblicità sulla stampa una quota non inferiore al 70% delle spese per pubblicità previste in bilancio;
- il controllo sull'attuazione del divieto di finanziamenti o contributi pubblici alla stampa quotidiana o periodica anche sotto l'eventuale fittizia forma di erogazioni pubblicitarie.

E sarà anche utile porre mente a ciò che sull'argomento ha avuto autorevolmente ad affermare uno dei "padri" della riforma dell'editoria: "L'erogazione pubblicitaria rappresenta il punto di contatto più delicato nei rapporti tra informazione e pubblico potere, spesso offuscati da troppe zone d'ombra".

Ad onor del vero la generalizzata situazione di inadempimento di cui ho sinora parlato può essere stata determinata, in alcuni casi, dallo stato di degrado in cui versano, è inutile negarlo, molte, anzi troppe amministrazioni pubbliche di ogni livello, ma essa è anche sintomo di una diffusa mancanza di interesse e di sensibilità nei confronti del

fenomeno pubblicitario, delle sue implicazioni e delle sue possibilità; è, in sintesi, espressione, come esattamente è stato osservato, di una "mancanza di cultura della comunicazione da parte delle istituzioni pubbliche". E ritengo oltremodo utile che anche a tale mancanza di cultura venga posto rimedio, superando un modo di vedere l'attività amministrativa sclerotico ed ormai sorpassato, ai fini di un'auspicabile maggior conoscenza e di un maggior avvicinamento tra pubbliche istituzioni e cittadino.

Debbo a questo punto affermare con estremo realismo che, ove Parlamento e Governo ritengano ancora utile l'acquisizione completa ed omogenea delle erogazioni pubblicitarie effettuate annualmente in Italia da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, ad una siffatta acquisizione non possa pervenirsi se non attraverso l'emanazione di apposito strumento legislativo.

Le nuove norme dovrebbero avere il seguente contenuto :

- innanzi tutto, è doloroso dirlo, ma sarebbe ipocrita tacerlo, dovrebbe essere prevista una adeguata sanzione, che ritengo non possa avere natura diversa da quella pecuniaria a carico degli amministratori di vertice dell'amministrazione o dell'ente che non abbiano provveduto alla trasmissione dei dati relativi alle erogazioni pubblicitarie. La sanzione dovrebbe essere ancorata alla sola obbiettiva circostanza del verificarsi dell'inadempimento. A tal fine dovrebbe essere fissato un termine entro il quale lo invio della comunicazione deve essere effettuato, termine che già esisteva nel testo originario del quinto comma dell'art. 13 ("entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio finanziario), ma che malaguratamente più non com-

pare nel comma stesso così come modificato dall'art. 8 della Legge 30 aprile 1983, n° 137.

- in secondo luogo, le nuove norme dovrebbero fornire una più precisa connotazione del concetto di "pubblicità" e dei contenuti del relativo obbligo di comunicazione, sì da evitare, da parte dei soggetti ad esso sottoposti, arbitrarie interpretazioni volte, con tutta evidenza, a restringere la portata dell'obbligo medesimo, se non addirittura ad eluderlo. Dovrebbero in particolare essere eliminati due tra i più rilevanti dubbi interpretativi che ho già esposto nelle mie precedenti relazioni e che ricorderò qui brevemente: quello che concerne le spese per pubblicità effettuata sulla stampa estera e quello della cosiddetta pubblicità indiretta.

Riguardo al primo problema, v'è infatti da chiedersi se anche per le spese per pubblicità effettuata sulla stampa estera non sussista l'obbligo della comunicazione, specialmente laddove esse vengano erogate, come avviene nella maggior parte dei casi, per il tramite di imprese concessionarie nazionali. Anche riguardo al secondo problema, quello della pubblicità indiretta, v'è da chiedersi se siano in realtà da considerarsi esenti dall'obbligo della comunicazione delle erogazioni pubblicitarie quegli enti che (come ad esempio l'Ente nazionale Idrocarburi) tali spese effettuano per il tramite di società dagli stessi controllate e create, le quali ultime, attesa la loro natura di persone giuridiche private, non sono ovviamente comprese tra i destinatari delle disposizioni contenute nel più volte citato quinto comma dell'art. 13 della legge per l'editoria.

Non mi resta quindi che passare all'esposizione dei dati relativi all'esercizio finanziario 1984, ripetendo correlativamente ad essi, per comodità di raffronto, i dati relativi all'esercizio precedente, i quali ultimi sono stati integrati, in alcuni casi, a seguito di tardive comunicazioni.

Mi riservo di trasmettere, ove il Parlamento ne ravvisi l'opportunità, copia di tutte le comunicazioni trasmesse dai soggetti obbligati e dalle quali i dati anzidetti sono stati desunti.

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
- <u>Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica</u>	4.599.345	5.304.690
- <u>Ministero della Difesa</u> (1)	4.946.000.000	5.918.000.000

(1) Il Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministro, ha provveduto a fornire i dati relativi agli anni 1981, 1982 e 1983 (con nota n° 7/50626 del 19 novembre 1985) nonché quelli relativi all'anno 1984 (con nota n° 7/44494 del 15 ottobre 1985), dati che vengono qui tutti riportati (in milioni):

	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>
- Spese per manifestazioni e raduni	2.428	2.483	3.394	3.800,4
- Spese pubblicitarie per lo arruolamento tramite mass media (radio, TV, cinema, manifesti, stampa periodica e settimanale)	<u>987</u>	<u>1.218</u>	<u>1.552</u>	<u>2.117,6</u>
TOTALE	3.415	3.701	4.946	5.918

Per quanto concerne la voce "Spese per manifestazioni e raduni" il Ministero della Difesa ha precisato che non si tratta di somme erogate a terzi, ma di oneri sostenuti direttamente dall'Amministrazione per varie attività, quali "Esercito + sport giovani", visite studenti in caserma, materiale vario promozionale, realizzazione in proprio di documenti cinematografici con operatori ed attrezzature militari, pubblicazioni stampate nelle tipografie militari ed altre attività similari.

Il Ministero della Difesa ritiene che di tali spese - anche se di esse, a dire il vero, appare evidente il carattere promozionale -

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
- <u>Ministero delle Finanze:</u> (2)		
- Comando Generale Guardia Finanza	31.976.890	57.600.197
- Direz. Generale Entrate Speciali (Lotterie Nazionali)	2.710.300.765	3.107.095.145
- Direz. Gen. Organizzazione Servi zi Tributari	39.819.100	388.400.245

non debbano essere considerate ai fini del calcolo della quota del settanta per cento della spesa per pubblicità prevista in bilancio da destinare alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici ex art. 13, primo comma, della legge per l'editoria.

Ritengo opportuno indicare la diversa incidenza che la spesa per pubblicità sulla stampa effettuata dal Dicastero in questione assume a seconda che la stessa venga rapportata al totale complessivo delle erogazioni latu sensu promozionali (vedi sub voce A) ovvero alle sole spese concernenti la pubblicità per l'arruolamento (vedi sub voce B):

	<u>1981</u> (£ 891 mil.)	<u>1982</u> (£ 1.139 mil.)	<u>1983</u> (£ 1.393 mil.)	<u>1984</u> (£ 1.478,2 mil.)
- A	26,09%	30,78%	28,16%	24,97%
- B	90,27%	93,51%	89,76%	69,81%

(2) Ritengo opportuno comunicare che il Ministero delle Finanze ha rivolto quesito al Consiglio di Stato per conoscere se le disposizioni di cui al primo comma (obbligo di riserva alla pubblicità a mezzo stampa del 70% delle spese per pubblicità previste in bilancio) nonchè di cui al quinto comma (obbligo di comunicazione al Garante) dell'art. 13 della legge per l'editoria dovessero essere applicate nei riguardi delle spese pubblicitarie inerenti alla gestione delle Lotterie Nazionali, affidata alla Direzione Generale delle Entrate Speciali del Ministero medesimo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
- Ministero di Grazia e Giustizia (3)	95.711.600	146.164.740
- Ministero dell'Interno (4)	inadempiente	inadempiente

L'organo consultivo, con parere della III Sezione n° 1257 del 23 ottobre 1984 ha espresso avviso negativo in ordine all'applicabilità, nella fattispecie, delle disposizioni di cui al citato primo comma proprio considerando che in forza dell'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n° 722, per la gestione delle lotterie nazionali è stata istituita una contabilità speciale fuori bilancio. La Sezione ha rilevato come l'implicita inapplicabilità della riserva del 70% alle gestioni "fuori bilancio" si armonizzi con l'espressa inapplicabilità della riserva medesima agli enti pubblici economici, evidenziandosi sia per le prime come per i secondi la necessità di un'amministrazione improntata a criteri imprenditoriali e di economicità.

La Sezione ha invece dato risposta affermativa in ordine al la sussistenza dell'obbligo della comunicazione al Garante "trattandosi di obbligo imposto a tutti gli enti ed organi pubblici, ivi compresi, espressamente, quelli economici".

(3) Della somma anzidetta £ 24.131.000.= attengono a pubblicità a mezzo stampa e £ 122.033.740.= a pubblicità effettuata con altri mezzi. Di conseguenza il Ministero di Grazia e Giustizia risulta aver destinato alla pubblicità sulla stampa una quota di spesa del 16,5%, notevolmente inferiore a quella del 70% stabilita dal I comma dell'art. 13 della legge per l'editoria.

(4) Mi è stata data notizia per le vie brevi di un'avviata attività di raccolta e rielaborazione, da parte del Ministero dell'Interno, dei da-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
<u>- Ministero dei Lavori Pubblici:</u>		
- Direz.Gen.AA.GG. e Personale	inadempiente	inadempiente
- Direz.Gen.Viabilità Ordinaria-Ispettorato Circolazione e Traffico	215.422.641	inadempiente
- Direzione Gen.Opere Marittime	nessuna erogaz.	inadempiente
- Provv. OO.PP. per l'Abruzzo	3.844.440	inadempiente
- Provv. OO.PP. per la Puglia	4.175.430	1.856.140
- Provv. OO.PP. per l'Umbria	nessuna erogaz.	inadempiente
- Provv. OO.PP. per il Molise	nessuna erogaz.	inadempiente
- Provv. OO.PP. per la Sicilia	nessuna erogaz.	inadempiente
- Provv. OO.PP. per il Lazio	inadempiente	32.990.118
 <u>- Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni:</u>		
- Amministrazione Poste e Telecomunicazioni (5)	1.108.765.000	944.076.690
- Azienda di Stato Servizi Telefonici (6)	inadempiente	54.391.560

ti relativi alle proprie spese pubblicitarie, e ciò al fine di fornire finalmente al mio ufficio, sull'argomento, notizie complete ed esatte. Nessuna comunicazione mi è però pervenuta a tutt'oggi, 30 novembre 1985, data cui fa riferimento la presente relazione. Mi è solo pervenuta una nota datata 22 febbraio 1985, da parte del Servizio Concorsi della Direzione Generale del Personale, con la quale mi viene comunicato che detto ufficio non ha effettuato nell'anno 1984 spese pubblicitarie superiori a cinquanta milioni.

(5) Della complessiva somma di f 944.076.690.=, f 763.071.050.= attengono a pubblicità effettuata a mezzo stampa e f 181.005.640.= a pubblicità effettuata con altri mezzi. Presso l'Amministrazione PP.TT. risultano isti-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
- <u>Ministero della Sanità</u> (7)	inadempiente	inf.a 50.000.000
- <u>Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile:</u>		
- Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato (8)	1.084.393.367	1.276.612.124
- Direz.Gen.Motorizzazione Civile	inadempiente	inadempiente
- Direz.Gen.Aviazione Civile	inadempiente	inadempiente

tuiti due distinti capitoli: l'uno (cap. 224) concernente le spese di pubblicità a mezzo organi di stampa e l'altro (cap. 213) concernente le spese di pubblicità in generale.

(6) La spesa di f 54.391.560.= grava su un capitolo di spesa (n° 219) di nuova istituzione concernente "Spesa per la propaganda a favore dell'incremento dei servizi telefonici e la pubblicità realizzata per mezzo degli organi di stampa, mediante i documentari cinematografici ed altri mezzi audiovisivi" con uno stanziamento di f 80.000.000.=. In precedenza tali spese gravavano su un altro capitolo (n° 213) comprensivo delle spese per la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni.

(7) Il Ministero della Sanità continua ad ignorare che il limite dei 50 milioni oltre il quale sorgeva l'obbligo della comunicazione della spesa al Garante è stato soppresso dalla successiva normativa (art. 8 l. 30 aprile 1983, n° 137), la quale ha stabilito che la comunicazione stessa deve essere effettuata anche se negativa.

(8) Della complessiva somma di f 1.276.612.124.=, f 907.040.040.= (71% dello stanziamento globale) attengono ad erogazioni pubblicitarie effettuate a mezzo stampa e le restanti f 369.572.084.= attengono ad erogazioni pubblicitarie informative e promozionali effettuate con altri mezzi.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
- <u>Amministrazione dei Monopoli di Stato</u>	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
- <u>Azienda Nazionale Autonoma delle Strade</u> (A.N.A.S.) (9)	402.031.431	397.984.838
- <u>Presidenza del Consiglio dei Ministri</u> (Comitato Interministeriale Prezzi)	nessuna erogaz.	inadempiente
- <u>Presidenza del Consiglio dei Ministri</u> Direz.Gen.Informazioni, Editoria e Proprietà letteraria, artistica e scientifica	22.576.620	inadempiente
- <u>Ministero degli Affari Esteri</u>	10.800.440	inadempiente
- <u>Ministero dei Beni Culturali ed</u> <u>Ambientali</u>	98.508.655	inadempiente
- <u>Ministero del Commercio con l'Estero</u>	6.380.000	inadempiente
- <u>Ministero della Pubblica Istruzione</u>	97.112.505	inadempiente
- <u>Ministero del Tesoro:</u>		
- <u>Direz.Gen. Pensioni di Guerra</u>	nessuna erogaz.	inadempiente
- <u>Provveditorato Generale dello Stato</u>	23.105.250	inadempiente
- <u>Istituto Poligrafico e Zecca dello</u> <u>Stato</u>	150.846.060	75.999.928

(9) Della complessiva spesa di f 397.984.838.= - interamente effettuata a mezzo stampa - f 118.424.977.= riguardano la spesa effettuata dalla Direzione Generale e f 279.559.861.= quella effettuata dagli uffici Periferici.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
- <u>Ministero Agricoltura e Foreste</u>	inadempiente	inadempiente
- <u>Ministero Industria, Commercio e Artigianato</u>	inadempiente	inadempiente
- <u>Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale</u>	inadempiente	inadempiente
- <u>Ministero della Marina Mercantile</u>	inadempiente	inadempiente
- <u>Ministero delle Partecipazioni Statali</u>	inadempiente	inadempiente
- <u>Ministero del Turismo e dello Spettacolo</u>	inadempiente	inadempiente
- <u>Istituto Superiore di Sanità</u>	inadempiente	inadempiente

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
TRENTINO-ALTO ADIGE	300.601.912	inadempiente
PROV.AUT. BOLZANO	302.353.075	246.063.040 (1)
PROV.AUT. TRENTO	1.948.335.396	1.421.169.002
VALLE D'AOSTA	804.386.756	inadempiente
FRIULI-VENEZIA GIULIA	686.508.355	811.378.347 (2)
SARDEGNA	487.037.367	3.459.065.236 (3)
SICILIA	inadempiente	inadempiente (4)
PIEMONTE	1.824.593.965	1.873.954.299
LIGURIA	667.820.072	inadempiente
LOMBARDIA	1.121.199.341	"
VENETO	966.910.376	1.130.271.896 (5)
EMILIA-ROMAGNA	144.638.259	234.203.400 (6)
TOSCANA	920.493.412	794.281.386 (7)
MARCHE	423.832.122	530.035.014
UMBRIA	141.447.421	339.706.703
LAZIO	360.316.060	inadempiente
ABRUZZO	392.616.739	484.863.392 (8)
MOLISE	5.000.000	inadempiente
CAMPANIA	396.129.065	830.507.565
PUGLIA	167.237.344	inadempiente
BASILICATA	inadempiente	inadempiente
CALABRIA	506.325.567	207.408.192 (9)

(1) Della complessiva somma di £ 246.063.040.=, £ 77.390.810.= attengono ad erogazioni pubblicitarie effettuate dall'Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni della Giunta Provinciale e £ 168.672.230.= dall'Uffi-

cio Provinciale per il Turismo Alto Adige.

(2) La spesa è così ripartita:

Presidenza della Giunta Regionale	£	336.527.211.=
Azienda Regionale per la Promozione Turistica	£	459.595.392.=
Istituto Regionale Formazione Professionale	£	15.255.744.=

(3) Per quanto concerne l'anno 1983, la già indicata somma di Lire 309.019.403.= è aumentata a £ 487.037.367.= a seguito di ulteriori comunicazioni pervenute nel mese di marzo 1985. Anche la nuova somma non è tuttavia definitiva essendosi ancora in attesa dei dati relativi all'Assessorato per la Difesa dell'Ambiente ed all'Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Per quanto concerne il 1984, la cifra di £ 3.459.065.236.=, tale risultando dalla somma delle singole voci, è inferiore a quella di chiarata dalla Regione (£ 3.474.939.236.=). La cifra stessa è peraltro incompleta riguardando soltanto le spese effettuate dalla Presidenza della Giunta Regionale e da quattro Assessorati.

(4) E' pervenuta solo la lettera dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e Pesca, n° 17868 del 19 aprile 1985, indirizzata alla Presidenza della Regione Siciliana e, per conoscenza, al Garante dell'Editoria, con la quale si espone una erogazione pubblicitaria complessiva da parte dell'Assessorato, per l'anno 1984, di £ 1.158.711.220.= (I.V.A. esclusa su £ 286.682.240.=). Nella stessa lettera l'Assessorato in parola comunica di aver trasmesso alla Presidenza della Regione anche i dati relativi agli anni 1981, 1982, 1983.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (5) Comprende anche le spese erogate per il tramite dell'Ente Provinciale Turismo di Venezia.
- (6) Il dato fornito, non corredato dal prescritto riepilogo analitico, sembra riferirsi esclusivamente a pubblicità effettuata a mezzo stampa.
- (7) Il dato fornito si riferisce esclusivamente a pubblicità effettuata a mezzo stampa.
- (8) Il dato comunicato si riferisce esclusivamente a spese effettuate sul cap. 2160 "Promozione Turistica"
- (9) Continua la lodevole, anche se poco spiegabile, propensione al risparmio della Regione la quale è passata da una spesa di Lire 874.772.492.= per il 1982, a quella di f 506.325.567.= per il 1983, ed, infine, a quella di f 207.408.192 per il 1984.

C O M U N I

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
SAINT VINCENT (Aosta)	664.340	inadempiente
SETTIMO TORINESE (Torino)	7.394.816	"
NOVARA	10.375.328	"
VERCELLI	34.378.205	"
GENOVA	399.739.060	642.468.685
LA SPEZIA	34.563.026	71.226.925
BRESCIA	9.385.720	47.381.189
COMO	24.124.000	inadempiente

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
VARESE	(1)	inadempiente
PAVIA	(1)	"
EGNA (Bolzano)	1.038.636	"
TRENTO	inadempiente	nessuna erogaz.
TRIESTE	89.348.301	88.136.061
S.DORLIGO DELLA VALLE (Trieste)	1.436.688	inadempiente
PORTOGRUARO (Venezia)	3.563.246	"
ROVIGO	42.033.197	"
CONTARINA (Rovigo)	6.472.080	"
FRASSINELLE POLESINE (Rovigo)	187.685	"
TAGLIO DI PO (Rovigo)	1.445.558	"
VICENZA	67.707.473	92.846.969
VERONA	92.882.709	73.181.015
BOLOGNA	106.157.574	223.337.209
MODENA	73.801.284	inadempiente
CARPI (Modena)	87.924.457	105.957.568
SASSUOLO (Modena)	12.333.694	inadempiente
FERRARA	74.517.173	156.512.193
FORLI'	6.818.281	40.644.212
MISANO ADRIATICO (Forlì)	9.806.500	9.093.000
MONTE COLOMBO (Forlì)	258.538	inadempiente
TORRIANA (Forlì)	inadempiente	1.046.660
CASTELFRANCO EMILIA (Forlì)	4.299.212	12.446.168
MONTEFIORE CONCA (Forlì)	186.794	inadempiente

(1) Nell'anno 1983 ha comunicato di aver effettuato solo inserzioni pubblicitarie previste per legge (appalti, ecc.).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	
VERRUCCHIO (Forlì)	inadempiente	?	(2)
SENIGALLIA (Ancona)	5.133.740	inadempiente	
JESI (Ancona)	22.089.650	"	
PESARO	29.825.925	"	
FANO (Pesaro)	17.238.257	"	
MACERATA	31.055.765	23.607.000	
CITTA' DELLA PIEVE (Perugia)	757.442	inadempiente	
BASTIA UMBRA (Perugia)	5.051.698	"	
PANICALE (Perugia)	910.370	"	
FIRENZE	113.189.941	133.003.061	
LIVORNO	15.165.523	47.237.188	
AREZZO	26.818.145	inadempiente	
ROMA	1.026.159.932	701.723.077	
CIVITAVECCHIA (Roma)	5.791.247	inadempiente	
LATINA	11.061.960	"	
RIETI	24.539.745	"	
PASTENA (Frosinone)	4.215.550	"	
ISOLA DEL LIRI (Frosinone)	4.073.950	"	
BRINDISI	14.636.720	"	
MARUGGIO (Taranto)	9.427.486	"	
MARTINA FRANCA (Taranto)	1.978.575	"	
FOGGIA	66.419.250	"	
CERIGNOLA (Foggia)	15.155.009	"	
MANFREDONIA (Foggia)	36.063.270	"	
SAN SEVERO (Foggia)	5.832.720	"	

(2) Ha inviato un riepilogo analitico senza indicare gli importi erogati.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
POTENZA	44.460.833	inadempiente
MATERA	4.458.700	"
SIRACUSA	(3)	"
CALTAGIRONE (Catania)	4.556.390	"
ALCAMO (Trapani)	3.733.107	"
VITTORIA (Ragusa)	19.121.369	"
AYMAVILLES (Aosta)	nessuna erogaz.	"
BUSTO ARSIZIO (Varese)	"	"
VIGEVANO (Pavia)	"	"
PROVES (Bolzano)	"	"
VELTURNO (Bolzano)	"	"
CASTELROTTO (Bolzano)	"	"
LUSON (Bolzano)	"	"
FUNES (Bolzano)	"	"
MAREBBE (Bolzano)	"	"
SGONICO (Trieste)	"	"
CORBOLA (Rovigo)	"	"
SALETTO (Padova)	"	"
URBANA (Padova)	"	"
MERLARA (Padova)	"	"
FERRARA DI MONTE BALDO (Verona)	"	"
FOLIGNO (Perugia)	"	"
CHIETI	"	"
AGRIGENTO	"	"

(3) Per l'anno 1983 ha comunicato di aver effettuato solo inserzioni pubblicitarie previste per legge (appalti, ecc.).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Risultano inadempienti, per il 1983 e per il 1984, i seguenti comuni capoluoghi di provincia :

AOSTA - ALESSANDRIA - ASTI - CUNEO - TORINO - IMPERIA - SAVONA - BERGAMO - CREMONA - MANTOVA - MILANO - SONDRIO - BELLUNO - PADOVA - PORDENONE - TREVISO - VENEZIA - BOLZANO - GORIZIA - UDINE - PARMA - PIACENZA - RAVENNA - REGGIO EMILIA - GROSSETO - LUCCA - MASSA CARRARA - PISA - PISTOIA - SIENA - ANCONA - ASCOLI PICENO - PERUGIA - TERNI - FROSINONE - VITERBO - L'AQUILA - PESCARA - TERAMO - CAMPOBASSO - ISERNIA - AVELLINO - BENEVENTO - CASERTA - NAPOLI - SALERNO - BARI - LECCE - TARANTO - CATANZARO - COSENZA - REGGIO CALABRIA - CALTANISSETTA - CATANIA - ENNA - MESSINA - PALERMO - RAGUSA - TRAPANI - CAGLIARI - NUORO - ORISTANO - SASSARI.

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
TORINO	201.222.329	229.888.450
ALESSANDRIA	71.775.464	inadempiente
ASTI	nessuna erogaz.	"
NOVARA	"	"
GENOVA	15.558.100	"
SAVONA	1.624.860	"
SONDRIO	20.000.000	"
MANTOVA	25.674.209	"
COMO	54.738.138	"
CREMONA	54.049.250	87.529.756
BERGAMO	3.427.900	inadempiente
VARESE	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
BELLUNO	3.119.130	inadempiente
TREVISO	12.274.033	10.124.755
VICENZA	17.089.145	inadempiente
ROVIGO	25.976.381	"
MODENA	102.857.282	"

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
FORLI'	inf.a 50.000.000	inadempiente
FERRARA	14.387.727	27.681.268
REGGIO EMILIA	26.959.505	inadempiente
SIENA	957.700	"
PISTOIA	nessuna erogaz.	"
AREZZO	58.841.487	"
ANCONA	79.737.146	"
PESARO e URBINO	45.655.025	"
MACERATA	31.005.155	"
VITERBO	32.819.676	24.939.000
RIETI	12.155.365	inadempiente
CASERTA	5.191.410	"
BENEVENTO	3.333.041	"
L'AQUILA	8.593.940	"
TERAMO	45.122.820	"
CAMPOBASSO	15.560.789	"
ISERNIA	6.756.090	"
FOGGIA	73.389.570	"
TARANTO	24.258.070	"
BRINDISI	27.131.035	"
POTENZA	inf.a 50.000.000	"
MATERA	13.364.871	15.407.945
ENNA	4.350.000	inadempiente
SASSARI	15.302.547	10.703.529

ENTI VARI

Ente Sviluppo Agricolo Piemonte TORINO	5.200.100	inadempiente
---	-----------	--------------

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
Ist.Reg. Floricoltura-SAN REMO (IM)	4.189.036	inadempiente
Ente Naz.le Risi-MILANO	404.900.397	621.066.225
Ente Sviluppo Artigianato Friuli-Venezia Giulia-UDINE	14.298.160	inadempiente
Ente Reg. Sviluppo Agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia-GORIZIA	354.000	354.000
Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza-VICENZA	671.656	1.582.970
Latteria Didattica "P.Marconi" THIENE (VI)	5.427.484	inadempiente
Azienda Municipalizzata Servizi Funebri e Cimiteriali-FERRARA	14.565.885	"
Ente Reg.Diritto Studio Universitario di URBINO	1.003.000	"
Ente Reg.Diritto Studio Universitario di ANCONA	343.791	734.847
Ist.Reg. Programmazione Economica del Lazio (IRSPER)-ROMA	734.500	inadempiente
Ente Naz.le per il Turismo-ROMA	inadempiente	"
Ente Aut. Acquedotto Pugliese-BARI	60.682.500	"
Cassa Reg.le Credito alle Imprese Artigiane-CATANIA	4.826.200	"
Ist. Reg.le Credito alla Cooperazione PALERMO	12.815.505	"
Ist. Reg.le Finanziamento Industrie in Sicilia-PALERMO	161.706.657	227.860.560
Ente Acquedotti Siciliani-PALERMO	25.225.776	10.881.526
Ente Minerario Sardo-CAGLIARI	13.107.803	inadempiente
Ist. Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano-CAGLIARI	166.727.104	"
Az. Reg.le Sarda Trasporti-CAGLIARI	3.660.000	"
Ente Reg.le Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura-CAGLIARI	976.460	2.623.900

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
Ist.Incremento Ippico della Sardegna OZIERI (SS)	57.162.360	inadempiente
Banco Naz.le Prova Armi da Fuoco BRESCIA	767.000	"
Ufficio Italiano Cambi-ROMA	20.840.035	26.241.990
Ist.Centrale Statistica-ROMA	416.226.745	43.613.464
E.N.E.A.-ROMA	233.869.396	inadempiente
Cassa Opere Straordinarie Pubblico Interesse Italia Meridionale-ROMA	394.307.700	262.981.685
Istituto Ricostruzione Industriale (I.R.I.)-ROMA	509.782.074	627.041.151
Ente Naz.le per il Cavallo Italiano ROMA	18.225.100	inadempiente
Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.)-ROMA	1.141.446.465	1.075.958.215 (1)
Istituto Nazionale Assicurazioni (I.N.A.)-ROMA	1.733.310.404	1.531.452.038
Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.)-ROMA	21.115.000	61.985.000
Cassa Depositi e Prestiti-ROMA	41.418.000	inadempiente
Ente Nazionale Energia Elettrica (E.N.E.L.)-ROMA	1.355.943.072	2.310.588.419 (2)
Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)-ROMA	680.000.000	385.543.645
S.S. Lazio Baseball-ROMA	?	inadempiente

(1) Le erogazioni si riferiscono all'esercizio finanziario relativo al periodo 1.4.1983/31.3.1984.

(2) Ha trasmesso nel corso dell'anno 1985 i dati relativi al 1983 ed al 1984. I dati comunicati per entrambi gli anni attengono esclusivamente a pubblicità effettuata sulla stampa quotidiana e periodica.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
Soc.Steeple-Chases d'Italia-ROMA	1.218.940	nessuna erogaz.
Ist.Sviluppo Formazione Professionale Lavoratori (I.S.F.O.L.)-ROMA	6.620.390	inadempiente
Ente Naz.le Previdenza Dipendenti Enti Diritto Pubblico-ROMA	meno di 10 mi- lioni annui	"
Ente Naz.le Prev.ed Assistenza Di- pendenti Statali (E.N.P.A.S.)-ROMA	11.764.600	"
Ist. Naz.le Previdenza Sociale (I.N.P.S.)-ROMA	94.952.114	230.032.879
Ente Naz.le Previdenza e Assistenza Impiegati Agricoltura-ROMA	2.419.000	3.203.700
Croce Rossa Italiana (C.R.I.)-ROMA	307.587.234	inadempiente
Ist.Naz.le Commercio Estero-ROMA	inadempiente	"
Ente Naz.le Idrocarburi (E.N.I.)-ROMA	"	"
Ist.Naz.le Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.)-ROMA	232.222.401	185.563.897 (3)
Ist.Ricerche Economico-Sociali del Piemonte-TORINO	nessuna erogaz.	inadempiente
Club Alpino Italiano-MILANO	"	"
Ente Sviluppo Agricoltura Trentina-TRENTO	"	nessuna erogaz.
Ist.Reg.le Studi e Ricerche Economi- co Sociali del Veneto-VENEZIA	"	inadempiente
Azienda Reg.le Foreste del Veneto MESTRE (VE)	"	"
Autotrasporti Padova S.p.A.-PADOVA	"	"

(3) Ha trasmesso nel corso dell'anno 1985 i dati relativi al 1983 ed al 1984. I dati comunicati per entrambi gli anni attengono esclusivamente a pubblicità effettuata sulla stampa quotidiana e periodica.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
Ente Sviluppo delle Marche-ANCONA	nessuna erogaz.	inadempiente
Ente Naz.le Corse al Trotto-ROMA	"	"
Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina-ROMA	"	"
Ente Finanziamento Industria Manifatturiera (E.F.I.M.)-ROMA	"	"
Ente Naz.le Assistenza Magistrale (E.N.A.M.)-ROMA	"	"
Ente Naz.le Prev.ed Assist.Lavoratori Spettacolo (E.N.P.A.L.S)-ROMA	"	"
Ente Naz.le Prev.ed Assist.Ostetriche (E.N.P.A.O.)-ROMA	"	"
Ist.Naz.le Prev.Giornalisti Italiani-ROMA	"	"
Ist.Italiano Medicina Sociale-ROMA	"	"
Ist.Sup.Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro-ROMA	"	"
Cassa Previdenza Assicurazione degli Sportivi (SPORTASS)-ROMA	"	"
Ist.Naz.le della Nutrizione-ROMA	"	nessuna erogaz.
Ente Naz.le Cellulosa e Carta-ROMA	"	inadempiente
Ente autonomo gestione Cinema-ROMA	"	"
Comitato Atlantico-ROMA	"	"
Ist.Reg.le Ricerca,Sperimentazione e Aggiornamento Educativi-POTENZA	"	"
Ente scuole Materne della Sardegna CAGLIARI	"	"
Ist.Zootecnico Caseario per la Sardegna-SASSARI	"	nessuna erogaz.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
GENOVA	3.032.600	20.000.000
IMPERIA	20.260.288	2.950.000
TREVISO	8.118.666	inadempiente
BELLUNO	700.000	700.000
VICENZA	71.817.415	inadempiente
ROVIGO	300.000	"
ASCOLI PICENO	714.900	"
PESCARA	5.549.432	"
TERAMO	1.063.000	"
VERONA	nessuna erogaz.	"
MACERATA	"	"

ISTITUTI DI CREDITO

Ist.Bancario San Paolo di TORINO	3.341.543.107	inadempiente (1)
----------------------------------	---------------	------------------

(1) L'Istituto San Paolo di Torino ha trasmesso (con nota del 23.1.1985) i dati relativi all'anno 1983; non sono ancora pervenuti quelli relativi all'anno 1984. L'anzidetta somma di £ 3.341.543.107.= è così ripartita :

Pubblicità su stampa nazionale	£	1.043.083.000
Pubblicità su stampa estera	£	520.000.000
Stampa di pubblicazioni a carattere monografico	£	527.157.563
Stampa di pubblicazioni a carattere tecnico	£	65.351.744
Materiale pubblicitario vario	£	1.185.950.800

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
Mediocredito Piemontese-TORINO	226.623.466	242.556.988
Mediocredito Ligure-GENOVA	46.747.435	145.996.423
Mediocredito Lombardo-MILANO	1.215.251.951	1.731.434.946
Cassa Risparmio Trento e Rovereto TRENTO	879.041.113	1.010.751.228
Mediocredito Trentino-Alto Adige TRENTO	39.409.870	122.943.295
Mediocredito delle Venezie-VENEZIA	32.221.762	53.834.845
Mediocredito Regionale Emilia-Rom <u>a</u> gna-BOLOGNA	245.483.478	354.550.962
Ist.Credito Fondiario della Toscana FIRENZE	119.292.789	144.685.507
Mediocredito dell'Umbria-PERUGIA	116.679.949	inadempiente
Banca d'Italia-ROMA	6.311.319.801	5.329.531.338
Consorzio Naz.le Credito Agrario di Miglioramento-ROMA	70.881.220	60.217.400
Consorzio Credito per le Opere Pub bliche (CREDIOP)-ROMA	217.702.399	555.138.344 (1)
Banca Naz.le delle Comunicazioni-ROMA	695.542.143	834.096.637
Mediocredito del Lazio-ROMA	26.171.967	34.119.316
Mediocredito Centrale-ROMA	64.465.391	98.579.083
Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane-ROMA	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Mediocredito delle Marche-ANCONA	55.326.840	inadempiente
Mediocredito Reg.le Abruzzese-TERAMO	9.347.016	32.656.500
Mediocredito della Basilicata-POTENZA	35.349.410	52.019.840
Mediocredito Reg.le della Calabria CATANZARO	127.268.964	inadempiente
Credito Industriale Sardo-CAGLIARI	224.400.958	"

(1) Di cui f 83.677.155.= attengono a pubblicità su stampa estera.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

UNIVERSITA', IST.SCOLASTICI, CULTURALI E SCIENTIFICI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
Politecnico di TORINO	4.903.480	inadempiente
Teatro Regio di TORINO	102.906.997	127.869.448
L'Opera di GENOVA	73.333.000	inadempiente
Università Commerciale "L.Bocconi" di MILANO	185.979.552	355.628.420
Accademia Naz.le Virgiliana di Scienze Lettere ed Arti-MANTOVA	1.510.400	inadempiente
Università degli Studi di VENEZIA	993.560	"
Università degli Studi di TRIESTE	97.730	14.293.515
Ist. di Studi Verdiani-PARMA	460.200	inadempiente
Ist.Sup.Educazione Fisica pareggiato di BOLOGNA	65.300	"
Università degli Studi di URBINO	1.056.100	"
Università degli Studi di PERUGIA	1.263.780	"
Accademia Petrarca-AREZZO	1.249.680	"
Ist.Naz.le di Alta Matematica "F.Seve- ri"-ROMA	350.095	"
Ist.Italiano Medio ed Estremo Oriente ROMA	2.176.820	"
Accademia Naz.le Santa Cecilia-ROMA	96.720.589	"
Ist.Sup.Pareggiato di Educazione Fisica-PALERMO	560.500	"
Ist.Elettrotecnico Naz.le "G.Ferra- ris" di TORINO	nessuna erogaz.	"
Centro Ricerche Archeologiche e Sca- vi di TORINO	"	"
Accademia delle Scienze di TORINO	"	"
Fondazione Luigi Einaudi-TORINO	"	nessuna erogaz.
Accademia di Agricoltura di TORINO	"	inadempiente

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
Centro Studi Piero Gobetti-TORINO	nessuna erogaz.	inadempiente
Museo Naz.le del Risorgimento Italiano-TORINO	"	"
Centro Naz.le Studi Alfieriani-ASTI	"	"
Società Ligure di Storia Patria-GENOVA	"	"
Opera Universitaria dell'Università di GENOVA	"	"
Università Cattolica del Sacro Cuore MILANO	"	"
Società Astronomica Italiana-MILANO	"	"
Museo Naz.le Scienza e Tecnica "L.Da Vinci"-MILANO	inadempiente	nessuna erogaz.
Università degli Studi di BRESCIA	nessuna erogaz.	inadempiente
Fondazione Claudio Monteverdi-CREMONA	"	"
Università degli Studi di PAVIA	"	"
Ist.Reg.le Ville Venete-VENEZIA	"	"
Ist.Veneto Scienze,Lettere ed Arti VENEZIA	"	"
Deputazione Storia Patria per le Venezie-VENEZIA	"	"
Università Internazionale dell'Arte VENEZIA	"	"
Osservatorio Astronomico-TRIESTE	"	nessuna erogaz.
Associazione Sviluppo Scienze Religiose BOLOGNA	"	inadempiente
Fondazione "G.Marconi"-PONTECCHIO MARCONI (BO)	"	"
Deputazione Storia Patria Antiche Province Modenesi-MODENA	"	"
Accademia Naz.le Scienze,Lettere ed Arti-MODENA	"	"
Deputazione Storia Patria Province Parmensi-PARMA	"	"

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
Deputazione Storia Patria per le Marche-ANCONA	nessuna erogaz.	inadempiente
Università degli Studi di MACERATA	"	"
Centro Naz.le Studi Leopardiani RECANATI (MC)	"	"
Ist.Super.pareggiato Ed.Fisica PERUGIA	"	"
Deputazione Storia Patria per l'Umbria-PERUGIA	"	"
Centro Italiano Studi Alto Medioevo-SPOLETO (PG)	"	"
Ist.Super.pareggiato Ed.Fisica FIRENZE	"	"
Accademia Economico-Agraria dei Georgofili-FIRENZE	"	"
Istituto e Museo di Storia delle Scienze-FIRENZE	"	"
Accademia della Crusca-FIRENZE	"	"
Accademia Toscana Scienze e Lettere "La Colombaria"-FIRENZE	"	"
Ist.di Studi Etruschi ed Italici FIRENZE	"	"
Ist.Naz.le Studi sul Rinascimento FIRENZE	"	"
Università degli Studi di PISA	"	"
Ist. "Domus Mazziniana"-PISA	"	"
Università degli Studi di SIENA	"	"
Ist.Storico Italiano Età Moderna e Contemporanea-ROMA	"	"
Museo Centrale del Risorgimento-ROMA	"	"
Ist.Naz.le di Geofisica-ROMA	"	"
Ist.di Studi Romani-ROMA	"	"
Ist.Storia Risorgimento Italiano ROMA	"	"

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
Ist.Storia Azione Cattolica e Movimento Cattolico in Italia Paolo VI ROMA	nessuna erogaz.	inadempiente
Ist.Italiano Numismatico-ROMA	"	"
Ist.Scienze Umane "A.Torrente e D. Rubino"-ROMA	"	"
Ist.Studi Filosofici "E.Castelli" ROMA	"	"
Società Romana Storia Patria-ROMA	"	"
Associazione Don Giuseppe De Luca ROMA	"	"
Accademia Naz.le di San Luca-ROMA	"	"
Fondazione "G.Brodolini"-ROMA	"	"
Associazione Naz.le Interessi Mezzo giorno d'Italia-ROMA	"	"
Soc.Napoletana di Storia Patria NAPOLI	"	"
Soc.Naz.le Scienze, Lettere ed Arti-NAPOLI	"	"
Ist.Universitario Navale-NAPOLI	"	"
Soc.Storia Patria per la Puglia BARI	"	"
Ist.Storia e Archeologia Magna Grecia TARANTO	"	"
Deputazione Storia Patria per la Calabria-REGGIO CALABRIA	"	"
Università degli Studi di CATANIA	"	"
Deputazione Storia Patria per la Sardegna-CAGLIARI	"	"

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
della Provincia di GENOVA	30.433.220	inadempiente
della Provincia di SAVONA	506.810	"
Della Provincia di IMPERIA	450.370	"
Ist.Trentino per l'Edilizia Abitativa-TRENTO	7.073.274	"
della Provincia di VENEZIA	1.489.160	17.181.730
Consorzio Reg.le I.A.C.P.del Veneto-VENEZIA	1.123.360	inadempiente
della Provincia di TREVISO	4.006.690	14.233.750
della Provincia di ROVIGO	417.512	inadempiente
della Provincia di VICENZA	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
della Provincia di PADOVA	"	inadempiente
della Provincia di ANCONA	15.050.736	"
della Provincia di MACERATA	1.313.340	"
della Provincia di ASCOLI PICENO	682.603	8.234.630

CAMERE DI COMMERCIO

UNIONCAMERE (Roma)	47.564.620	inadempiente
TORINO	4.814.400	4.481.000
IMPERIA	nessuna erogaz.	944.000
COMO	5.779.059	9.442.409
PAVIA	7.650.262	27.484.890
TRENTO	9.251.860	7.892.253
BOLZANO	2.129.310	4.003.456
UDINE	33.499.280	109.046.377

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
GORIZIA	3.405.440	2.127.540
ROVIGO	1.342.810	6.591.026
FERRARA	590.000	2.163.330
MODENA	6.373.030	8.474.560
ANCONA	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
PESARO	203.896.527	368.696.023
MACERATA	nessuna erogaz.	1.180.000
FIRENZE	10.644.072	77.339.501
LUCCA	2.529.495	19.851.685
LIVORNO	nessuna erogaz.	1.000.000
PISA	inadempiente	nessuna erogaz.
ROMA	"	101.295.880
VITERBO	nessuna erogaz.	inadempiente
AVELLINO	1.079.700	1.180.000
TERAMO	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
COSENZA	11.801.776	7.884.760
PALERMO	22.270.087	inadempiente

AUTOMOBILE CLUB

CUNEO	nessuna erogaz.	nessuna erogaz
IVREA (Torino)	inadempiente	2.265.000
ASTI	10.123.940	424.800
NOVARA	7.398.043	10.407.698
DOMODOSSOLA (Novara)	inadempiente	600.000
VERCELLI	342.360	3.576.871

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
BIELLA (Vercelli)	6.128.880	6.652.950
ALESSANDRIA	inadempiente	4.584.180
IMPERIA	578.200	1.795.000
SAN REMO (Imperia)	55.000	1.590.610
MILANO	30.108.880	90.708.368
VARESE	nessuna erogaz.	15.378.630
COMO	6.668.913	10.230.183
SONDRIO	inadempiente	nessuna erogaz.
MANTOVA	9.442.519	25.990.500
BERGAMO	28.500.000	6.644.130
CREMONA	31.104.569	33.173.062 (1)
VENEZIA	9.810.300	10.429.976
PADOVA	2.835.787	6.247.357
TREVISO	1.037.574	1.486.800
BELLUNO	390.220	2.480.600
VICENZA	48.166.021	inadempiente
ROVIGO	678.913	400.000
VERONA	27.018.684	inadempiente (2)
BOLZANO	2.922.742	16.520.972
UDINE	43.979.388	71.496.116
PORDENONE	8.799.557	16.183.853
TRIESTE	15.014.721	inadempiente
GORIZIA	nessuna erogaz.	"

(1) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

(2) Ha trasmesso una comunicazione priva dell'indicazione dell'ammontare delle spese effettuate, informando che lo stanziamento previsto per erogazioni pubblicitarie ammontava a £ 5.000.000.=.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
BOLOGNA	inadempiente	(3)
REGGIO EMILIA	9.703.707	4.509.385
RAVENNA	9.410.000	inadempiente
PARMA	8.962.085	11.514.575
FERRARA	inadempiente	235.000
MODENA	24.654.855	25.038.806
RIMINI (Forlì)	3.168.064	7.579.884
FIRENZE	54.185.414	53.962.308
LIVORNO	7.603.802	11.292.777
AREZZO	57.584	4.016.956
PISTOIA	19.623.280	9.783.450
MASSA CARRARA	455.716	1.701.560
SIENA	inadempiente	nessuna erogaz.
PISA	26.408.978	inadempiente
LUCCA	inadempiente	42.013.504
PESARO	1.402.324	955.000
ANCONA	753.194	2.402.240
PERUGIA	inadempiente	6.533.610
TERNI	4.606.364	nessuna erogaz.
ROMA	1.117.224	2.076.800
RIETI	nessuna erogaz.	inadempiente
PESCARA	21.083.296	"
CHIETI	542.962	nessuna erogaz.
CAMPOBASSO	15.266	"
ISERNIA	nessuna erogaz.	"

(3) Ha comunicato di aver effettuato nell'esercizio 1984 i propri programmi pubblicitari attraverso il periodico mensile "AUTOBO" del quale è proprietario ed editore.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
AVELLINO	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
BENEVENTO	6.995.984	inadempiente
SALERNO	5.592.650	"
BARI	706.344	8.348.000
BRINDISI	nessuna erogaz.	2.600.000
MATERA	"	inadempiente
POTENZA	inadempiente	nessuna erogaz.
COSENZA	nessuna erogaz.	inadempiente
REGGIO CALABRIA	inadempiente	nessuna erogaz.
AGRIGENTO	78.588	inadempiente
SIRACUSA	1.299.500	700.000
RAGUSA	550.445	nessuna erogaz.
CALTANISSETTA	2.616.600	inadempiente
MESSINA	2.431.323	2.191.520
TRAPANI	inadempiente	1.290.000
ENNA	"	27.020.000
CAGLIARI	1.167.964	inadempiente
ORISTANO	nessuna erogaz.	"

AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO, CURA E TURISMO

VARALLO (Vercelli)	2.616.970	inadempiente
GENOVA	187.266.826	139.364.270
RAPALLO (Genova)	699.150	inadempiente
SAN REMO (Imperia)	66.040.454	95.314.660
ARMA DI TAGGIA (Imperia)	1.368.800	5.174.188
SAN BARTOLOMEO AL MARE (Imperia)	3.893.351	inadempiente

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
VENTIMIGLIA (Imperia)	1.119.780	inadempiente
LAIGUEGLIA (Savona)	inf.a 50.000.000	"
SAN MARTINO DI CASTROZZA E SIOR (TN)	32.934.000	"
ROVERETO (Trento)	47.004.815	43.787.179
"CENTRO FIEMME"CAVALESE (Trento)	42.699.746	inadempiente
CANAZEI (Trento)	103.273.547	44.504.775
RONCEGNO (Trento)	inf.a 50.000.000	inadempiente
TORBOLE-NAGO (Trento)	39.499.802	"
ARCO (Trento)	46.550.000	"
MOENA (Trento)	24.933.750	"
LAVARONE (Trento)	inf.a 50.000.000	"
"CENTRO FASSA" (Trento)	11.369.081	"
ALTA VAL DI FIEMME (Trento)	73.819.095	"
MOLVENO-ANDALO-FAI DELLA PAGANELLA (TN)	71.067.368	"
RIVA DEL GARDA (Trento)	130.117.687	"
LEVICO e VETRIOLO TERME (Trento)	21.368.265	19.809.545
ALTOPIANO DI PINE' (Trento)	8.657.646	inadempiente
VENEZIA	5.242.574	"
BIBIONE (Venezia)	37.226.458	"
BELLUNO	inf.a 50.000.000	"
VAL COMELICO (Belluno)	inf.a 50.000.000	"
CENTRO CADORE (Belluno)	inf.a 50.000.000	"
"VALBOITE CADORE" (Belluno)	inf.a 50.000.000	"
ASIAGO (Vicenza)	3.778.630	"
RECOARO TERME (Vicenza)	27.552.259	"
GORIZIA	1.944.050	"
PESARO	46.855.609	"
"RIVIERA DEL CONERO" ANCONA	56.414.700	50.549.620
SENIGALLIA (Ancona)	22.257.364	inadempiente

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
FALCONARA M.MA-MONTEMARCIANO (Ancona)	245.000	inadempiente
SARNANO (Macerata)	42.136.608	68.945.598
CINGOLI (Macerata)	5.047.320	inadempiente
TOLENTINO (Macerata)	3.596.555	3.544.600
ASCOLI PICENO	1.840.800	inadempiente
L'AQUILA	2.873.300	"
IMPERIA	nessuna erogaz.	"
DIANO MARINA (Imperia)	"	"
ALBISOLA (Savona)	"	"
LEVANTO (La Spezia)	"	"
TRENTO	"	"
CONCA AGORDINA (Belluno)	"	"
CHIOGGIA-SOTTOMARINA-ISOLA VERDE (VE)	"	"
ROSOLINA (Rovigo)	"	"
FANO (Ancona)	"	"
GROTTAMMARE (Ascoli Piceno)	"	"

COMUNITA' MONTANE

Comunità Montana Bellunese-BELLUNO	4.696.301	inadempiente
Comunità Montana Altopiano dei Set _{te} Comuni-ASIAGO (VI)	62.517.450	10.584.884
Comunità Montana Osilo-Ploaghe-Vil _{lanova} Monteleone-OSILO (SS)	141.600	inadempiente
Comunità Montana della Lessina-VERONA	nessuna erogaz.	"
Comunità Montana del Baldo-CAPRINO VE _{RONESE} (Verona)	"	"
Comunità Montana delle Prealpi Tre- vigiane-VITTORIO VENETO (Treviso)	"	"

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
Comunità Montana Leogra-Timon chio-SCHIO (Vicenza)	nessuna erogaz.	inadempiente

CONSORZI E COMPRESORI

Comprensorio della Vallagarina ROVERETO (Trento)	5.790.200	inadempiente
Consorzio Bonifica Stradalta-UDINE	5.316.608	"
Consorzio Bonifica Sinistra Taglia mento-UDINE	1.149.084	"
Cons.Bonifica "Cellina-Meduna"-PORDENONE	417.720	"
Cons.Bonifica Basso Piave-VENEZIA	3.750.625	"
Cons.Bonifica "Sinistra Medio Brenta" MIRANO (Venezia)	4.852.160	"
Cons.Bonifica Adige Bacchiglione-PADOVA	15.333.384	"
Cons.Bonifica "Pedemontano Brenta"-PADOVA	24.285.226	"
Cons.Bonifica Euganeo-ESTE (Padova)	6.528.940	"
Cons.Bonifica Padana Polesana-ROVIGO	3.610.766	"
Cons.Bonifica Polesine Adige-Canalbian co-ROVIGO	5.889.825	"
Cons.Bonifica Delta Po Adige-ARIANO POLESINE (Rovigo)	18.803.949	"
Cons.Bonifica Agro Veronese-Tartaro-Tio ne-VERONA	5.392.910	"
Cons.Bonifica Adige Garda-VERONA	3.540.210	1.693.900
Cons.Bonifica Destra Piave-TREVISO	3.325.830	inadempiente
Cons.Bonifica Medio Astico Bacchiglione THIENE (Vicenza)	9.925.570	"
Comitato Coord.Attività Promozionali Cit ta d'arte, terme, Appennino Emilia Romagna c/Ente Prov.le Turismo di BOLOGNA	220.698.156	"

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
PROMOTUR-Cons.Promozione e Propaganda Turistica Riviera Adriatica-RIMINI (FO)	496.363.850	inadempiente
Cons.Serv.Trasporto Pubblico nel Bacino del Traffico del Perugino-PERUGIA	507.400	"
Cons.Bonifica Bassi Bacini Musone-Potenza-Chienti e Bacini Litoranei dell'Asola e del Pilocco-MACERATA	5.044.650	"
Cons.Interprovinciale per la Frutticoltura-CAGLIARI	7.708.492	"
Cons.Prov.le per la Frutticoltura-SASSARI	566.194	"
Cons.Sistema Informativo Piemonte TORINO	nessuna erogaz.	"
Cons.dell'Adda-MILANO	"	"
Cons.Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani-LAVAGNA (Genova)	"	"
Cons.Trasporti-LA SPEZIA	"	"
Cons.Costruzione e Gestione Impianto Incenerimento o Trasformazione Rifiuti Solidi Urbani-LA SPEZIA	"	"
Cons.Depurazione Acque Scarico e Smaltimento Rifiuti Solidi-SAVONA	"	"
Cons.Idrico "Fontanazzo"-CAIRO MONTENOTTE (Savona)	"	"
Cons.Comuni Cairo M.tte-Altare-Carcare e Dego-CAIRO MONTENOTTE (Savona)	"	"
Cons.Depurazione Acque comuni di:Loano-Borghetto S.S.-Toirano-Balestrino-BORGHETTO S.S.(Savona)	"	"
Cons.Bonifica Montana del Centa-ALBENGA (Savona)	"	"
Cons.Trasporti Imperesi-IMPERIA	"	"
Comp.Alta Valsugana-PERGINE (Trento)	"	"
Comp.Ladino di Fassa-VIGO DI FASSA (TN)	"	"
Comp.Valle dell'Adige-TRENTO	"	"

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
Comp.Alto Garda e Ledro RIVA DEL GARDA (Trento)	nessuna erogaz.	inadempiente
Cons.Ledra Tagliamento-UDINE	"	"
Cons.Bonifica Isola Morosini ISOLA MOROSINI (Udine)	"	"
Cons.Bonifica e Sviluppo Agricolo Bassa Friulana-UDINE	"	"
Cons.Friulano Prov.le Difesa Coltu te Agrarie dalle Avversità Atmosfe riche-UDINE	"	"
Cons.Bonifica Integrale-GEMONA DEL FRIULI (Udine)	"	"
Cons.Bonifica del Lisert-MONFALCONE (Trieste)	"	"
Cons.Prov.le Assistenza e Riabilita zione-GORIZIA	"	"
Cons.Bonifica Bassa Pianura Isonti na-RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia)	"	"
Cons.Bonifica Rotta-Primero-GRADO (GO)	"	"
Cons.Idrovia Padova-Venezia-VENEZIA	"	"
Cons.Bonifica "Bacino Reghena"-PORTO- GRUARO (Venezia)	"	"
Cons.Bonifica "S.Osvaldo"-PORTOGRUARO (Venezia)	"	"
Cons.Bonifica Pianura Veneta tra Li venza e Tagliamento-PORTOGRUARO (VE)	"	"
Cons.Bonifica Dese Sile-MESTRE (VE)	"	"
Cons.Astico Brenta-Valletta Longhella VICENZA	"	"
Cons.Bonifica Riviera Berica-SOSSANO (Vicenza)	"	"
Cons.Bonifica montana Leogra-Agno- Chiampo-VICENZA	"	"
Cons.Area Attrezzata Industria Basso Vicentino-VICENZA	"	"

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
Cons.Bonifica Pedemontano Sinistra Piave-CONEGLIANO (TV)	nessuna erogaz.	inadempiente
Cons.Bonifica "Pedemontano Brentella di Pederobba"-MONTEBELLUNA (Treviso)	"	"
Cons.Sviluppo Turistico dell'Amerino TERNI	"	"
Cons.Bonifica Montana dell'Esino FABRIANO (Ancona)	"	"
Cons.Bonifica Montana Alto Nera-Chien <u>t</u> ti-Potenza-Musone-MACERATA	"	"
Cons.Bonifica dell'Aso-PEDASO (AP)	"	"
Cons.Bonifica del Tronto-ASCOLI PICENO	"	"
Cons.Area Sviluppo Industriale-LECCE	"	"
Cons.Zona Industriale Interesse Regio <u>n</u> nale "Predda Niedda"-SASSARI	"	"
Organismo Comprensoriale n° 2 Anglona e Bassa Valle del Coghinas-CASTELSARDO (Sassari)	"	"
Cons.Zona Industriale Interesse Reg.le di Chilivani-OZIERI (Sassari)	"	"
Cons.Area Sviluppo Industriale Sassa- ri-Porto Torres-Alghero-SASSARI	"	"

RISERVE E PARCHI NATURALI

Parco Naturale Orsiera-Rocciavré Reg.Piemonte-FENESTRELLE (Torino)	5.690.196	inadempiente
Riserva Naturale Speciale "Garzaia di Valen <u>n</u> za" Reg.Piemonte-VALENZA (Alessandria)	4.482.000	"
Parco Naturale Argentera-Reg.Piemonte VALDIERI (Cuneo)	5.711.200	"

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
Parco Naturale Val Troncea-Reg.Piemonte-PRAGELATO (Torino)	nessuna erogaz.	inadempiente
Riserva Naturale Bosco e laghi di Palanfrè-Reg.Piemonte-VERNANTE (Cuneo)	"	"
Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea-Reg.Piemonte SERRALUNGA DI CREA (Alessandria)	"	"
Parco Naturale "Lagoni di Mercurago" Reg.Piemonte-MERCURAGO DI ARONA (NO)	"	"
Riserva Naturale Sacro Monte di Varallo-VARALLO (Vicenza)	"	"
Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo-ROMA	"	"

ENTI AUTONOMI FIERE

E.A.Fiera Internazionale di GENOVA	532.046.997	995.936.246
E.A.Fiera Internazionale di MILANO	inadempiente	5.313.882.241 (1)
E.A.Fiera di BOLZANO	113.897.626	inadempiente
E.A.Fiere di VERONA	584.681.000	"
E.A.Fiera di RIMINI (Forlì)	394.673.223	418.547.002
E.A.Fiera di ANCONA	129.262.111	145.831.158
E.A.Mostra d'Oltremare e Lavoro Italiano nel Mondo-NAPOLI	395.854.598	inadempiente
E.A.Fiera del Levante - BARI	1.491.758.970	"
E.A.Fiera di MESSINA	76.065.740	102.999.800 (2)

(1) Riguarda l'esercizio finanziario 1.7.1983/30.6.1984.

(2) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
E.A.Fiera del Mediterraneo - PALERMO	271.118.829	inadempiente

STAZIONI ED ISTITUTI SPERIMENTALI

Ist.Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie-PADOVA	264.000	inadempiente
Centro Reg.le Agrario Sperimentale CAGLIARI	1.162.300	"
Ist.Sper.Floricoltura-SAN REMO (IM)	nessuna erogaz.	"
Stazione Sper.per la Seta-MILANO	"	"
Staz.Sper.per le Industrie degli Oli e dei Grassi-MILANO	"	"
Ist.Sper.Valorizzazione Tecnologica Prodotti Agricoli-MILANO	"	"
Staz.Sper.per i Combustibili SAN DONATO MILANESE (Milano)	"	"
Staz.Sper.del Vetro-MURANO (Venezia)	"	"
Staz.Sper.Industria Conserve Alimen- tari-PARMA	"	"
Ist.Sper.per le Colture Industriali BOLOGNA	"	"
Ist.Sper.Meccanizzazione Agricola-ROMA	"	"
Ist.Sper.per la Zootecnia-ROMA	"	"
Ist.Sper.per la Cerealicoltura-ROMA	"	"
Ist.Sper.Nutrizione delle Piante-ROMA	"	"
Ist.Sper.per la Frutticoltura-CIAMPINO AEROPORTO (Roma)	"	"
Ist.Sper.per la Elaiotecnica-PESCARA	"	"
Staz.Sper.Industria Pelli e Materie Concianti-NAPOLI	"	"

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
Ist.Sper.per l'Orticoltura-SALERNO	nessuna erogaz.	inadempiente
Staz.Sper.per l'Industria Essenze e Derivati degli Agrumi-REGGIO CALABRIA	"	"
<u>UNITA' SANITARIE LOCALI E ISTITUTI VARI</u>		
Istituto "G.Gaslini"-GENOVA	3.160.800	inadempiente
Ist.Naz.le Studio e Cura dei Tumori MILANO	83.234.963	112.232.828
Policlinico "San Matteo"-PAVIA	24.670.212	19.714.024
U.S.L. Centro Sud-BOLZANO	42.135.490	71.659.133
U.S.L. Ovest-MERANO (Bolzano)	14.036.395	23.785.557
U.S.L. 16 Veneziana-VENEZIA	55.977.125	inadempiente
U.S.L. 24 Veronese Orientale-VERONA	1.590.000	"
U.S.L. 23 - CONSELVE (Padova)	6.369.050	5.999.238
U.S.L. 20 - CAMPOSAMPIERO (Padova)	4.884.728	inadempiente
U.S.L. 22 - ESTE MONTAGNANA (Padova)	2.323.656	"
U.S.L. 8 - VICENZA	inadempiente	"
Unità Locale Socio Sanitaria n° 6 dell'Alto Vicentino-VICENZA	16.696.372	"
Ist.Fisioterapici Ospitalieri-ROMA	17.031.120	"
U.S.L. 5 - OZIERI (Sassari)	8.472.400	"
Ist.Neurologico "C.Besta"-MILANO	nessuna erogaz.	"
U.S.L. 34 - ARZIGNANO-MONTECCHIO MAG GIORE (Vicenza)	"	"
U.S.L. 30 - ROVIGO	"	"
U.S.L. 13 - ASOLO (Treviso)	"	"
U.S.L. 11 - ODERZO (Treviso)	"	nessuna erogaz.
Ist.Ricovero e Cura a Carattere Scien- tifico-CASTELLANA GROTTE (Bari)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
U.S.L. 2 - ALGHERO (Sassari)	"	inadempiente

6) Imprese concessionarie di pubblicità.

(Risultanze contabili relative alla pubblicità comunque effettuata su giornali quotidiani e periodici).

In attuazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n° 416, presente, in allegato alla presente relazione i dati - relativi all'anno 1982 - di cui al primo comma dell'art. 12 della stessa legge, e cioè le risultanze contabili analitiche afferenti alla pubblicità comunque effettuata da imprese concessionarie di pubblicità su giornali quotidiani e periodici. I dati relativi all'anno 1981 sono stati forniti al Parlamento in allegato alla mia quinta relazione semestrale sullo stato dell'editoria al 31 maggio 1984, allegato che è stato trasmesso all'On. Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n° 1085 del 28 giugno 1984.

Il citato primo comma dell'art. 12 prescrive come è noto che le imprese concessionarie di pubblicità, ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al Registro Nazionale della Stampa, sono tenute a depositare presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato (Mod. C) indicante nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicitaria, i minimi garantiti testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi alle disposizioni di

cui all'art. 13 (pubblicità di amministrazioni pubbliche).

Il servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha già provveduto a contestare alle imprese concessionarie di pubblicità, per il triennio 1981/1983, vari inadempimenti, omissioni o discordanze.

Ritengo però di dover provvedere, per l'intanto, a trasmettere i Mod. C pervenuti, relativi all'anno 1982, stante l'opportunità che i dati in essi contenuti vengano conosciuti dal Parlamento in modo quanto più possibile tempestivo, con riserva di tornare sull'argomento, in una mia prossima relazione, per eventuali integrazioni e specificazioni.

I modelli C che vengono trasmessi in allegato alla presente relazione riguardano le seguenti imprese concessionarie di pubblicità :

Imprese concessionarie di pubblicità su quotidiani : 10

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) SPI Società per la pubblicità in Italia S.p.A. | 6) PUBLIRAMA S.p.A. |
| 2) SPE Società Pubblicità Editoriale S.p.A. | 7) A. MANZONI & C. S.p.A. |
| 3) SIP Società Internazionale di Pubblicità S.p.A. | 8) RIZZOLI EDITORE S.p.A. |
| 4) SIPRA S.p.A. | 9) GI.BI.PI. s.r.l. |
| 5) PUBLIKOMPASS S.p.A. | 10) P 77 STAMPA s.r.l. |

Si tratta delle stesse otto imprese che avevano trasmesso i dati relativi al 1981, con l'aggiunta della GI.BI.PI.s.r.l. e della P.77 STAMPA s.r.l., (concessionarie, rispettivamente, dei quotidiani "IL SECOLO XIX" di Genova e "LA CITTA'" di Firenze) che nell'anno precedente figuravano tra le im-

prese concessionarie di pubblicità su periodici.

Imprese concessionarie di pubblicità su periodici : 18

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) La Pubblicità del Verbano | 10) Hoga Italia s.r.l. |
| 2) Edisport Servizi s.r.l. | 11) Julia Pubblicità s.a.s. |
| 3) ERRE Pubblicità s.r.l. | 12) Publied International s.r.l. |
| 4) Publietas S.p.A. | 13) Media s.r.l. |
| 5) Publieditor s.r.l. | 14) L'Informatore Agrario Pubblicità s.r.l. |
| 6) Nord Est Pubblicità s.r.l. | 15) G.P.E. Stampa S.p.A. |
| 7) Pubblitalia s.a.s. | 16) Publimedia s.r.l. |
| 8) Reina s.r.l. | 17) Società Europea di Pubblicità S.E.P. S.p.A. |
| 9) Parpinelli Tre s.r.l. | 18) SOCOP S.p.A. |

Rispetto al 1981 risulta aver omesso l'invio del Mod. C la Cooperativa Grafica Tuttifrutti s.r.l. (le testate servite da detta impresa risultano peraltro essere passate alla Publimedia s.r.l. in data 12.10.1982). Sono nuove, rispetto all'elenco dell'anno precedente, le ultime note imprese. Per le ultime due di esse, e precisamente per la S.E.P. S.p.A. e per la SOCOP S.p.A. si allega peraltro anche il Mod. C relativo all'anno 1981.

7) L'attuazione della legge per l'editoria e la condizione del giornalista.

E' fuor di dubbio che il giornalista è ben legittimato dalla sua stessa professione, a considerare com presa tra i suoi interessi più gelosi e pressanti la puntuale attuazione della riforma del 1981. Ciò non toglie che lo stesso giornalista possa guardare alla legge n° 416 con spirito, diciamo così, più corporativo, ovviamente nel senso corretto che a questo termine doverosamente qui deve essere dato.

Tale legge, infatti, ha riservato non poche delle sue disposizioni alla disciplina della condizione dei giornalisti, sia per quanto attiene ai rapporti interni alle testate presso cui prestano la loro opera professionale, sia con riferimento alla posizione che sono chiamati ad assumere al l'esterno, cioè di fronte alla società. Così, mentre gli ar ticoli da 35 a 38 regolamentano le situazioni di trattamento straordinario di integrazione salariale, la risoluzione del rapporto di lavoro e i rapporti connessi all'esodo e al prepensionamento, con gli artt. 42 e 43 si stabiliscono più rigorose norme sul diritto di rettifica e, specialmente, con gli artt. 5 e 6, si attribuiscono nuovi e determinanti poteri alle cooperative giornalistiche per la sopravvivenza delle testate e, quindi, per la difesa del posto di lavoro.

E' fuor di dubbio che queste ultime norme abbiano rappresentato un salto di qualità per la presenza del giornalista all'interno dell'azienda editoriale, perchè da esse,

per la prima volta, è derivato il riconoscimento, in termini giuridici e non solamente sindacali, del peso che la componente "lavoro" ha nell'esistenza stessa dei giornali.

La cronaca di questi ultimi quattro anni è segnata anche dall'impatto che questa nuova regolamentazione ha avuto con la realtà economica di alcune aziende in crisi; un impatto certamente difficile e faticoso, ma che pur ha avuto qualche effetto favorevole. Mi basta qui ricordare la positiva conclusione della vicenda "Paese Sera" e quella, recentissima e che si spera ben avviata, del "Corriere del giorno di Puglia e Lucania", mentre altrettanto vorrei poter dire per l'annosa questione del "Roma" di Napoli, di cui mi sono già occupato in questa stessa relazione. Nel complesso, tuttavia, la normativa sembra aver dato una discreta prova di fruibilità, anche se sembra assolutamente necessario un qualche non marginale ritocco legislativo alle procedure, specie nel senso di consentire, in sede giurisdizionale, una rapida definizione di quelle vertenze che quasi inevitabilmente insorgono tra cooperativa e vecchia proprietà: al riguardo non posso che ribadire quanto ho già rapportato nelle mie precedenti relazioni.

C'è però un'aspetto della presenza del giornalista che non ha trovato nella riforma dell'editoria alcuna innovazione: mi riferisco alla regolamentazione del segreto istruttorio e della pubblicazione di quelle altre notizie coperte da vincoli di riservatezza tutelati dalla legge. E' a tutti noto lo stato di estremo disagio in cui viene a trovarsi chi opera nel settore dell'informazione allorchè viene posto nella necessità di dover scegliere tra il

proprio dovere professionale nei confronti dei destinatari della sua opera, e cioè del pubblico, e il proprio dovere di cittadino chiamato a rispettare ogni legge, anche quelle che giudica non rispondenti alla personale visione della vita nella società umana. Ormai non si contano più i casi in cui si è dovuta riscontrare questa stridente dissonanza tra norma scritta e coscienza professionale del giornalista ed il fenomeno è ben lungi dall'esaurirsi o dall'assestarsi in una composizione in cui azione del giudice e comportamento del giornalista stesso trovino il loro punto di giusto equilibrio. La stampa è oggi pressochè unanime nel richiedere chiarezza legislativa in difesa del segreto professionale e correzione delle norme penali che i giornalisti giudicano in contrasto con l'esercizio del diritto costituzionale di informazione e di cronaca.

A questo riguardo, senza azzardarmi ad approfondire in questa sede un problema di tale gravità, sento tuttavia l'obbligo di segnalare al Parlamento la necessità di un sereno e definitivo esame della materia, nel rispetto beninteso dei diritti costituzionali, dell'interesse della giustizia e delle esigenze connesse alla funzione culturale e civile dell'informazione.

8) Brevi note sui poteri del Garante dell'Editoria

Nelle passate mie relazioni mi sono più volte soffermato sulla natura giuridica e sulle funzioni del Garante dell'editoria, così come la legge lo descrive e così come l'esperienza di questi anni lo ha visto operare. In particolare, nella relazione del 31 maggio 1984, nel riallacciarmi alle considerazioni contenute nei precedenti rapporti, ho prospettato in quale direzione potesse (e, in molti casi, anche dovesse) muoversi il nuovo organo di garanzia, anche e specialmente nell'esplicazione di compiti che, senza essere espressamente menzionati dalla legge, non erano dalla stessa inibiti. In quella occasione, ho ritenuto anche di formulare ipotesi de iure condendo, sempre peraltro nel rispetto della natura e delle connotazioni essenziali che scaturiscono dalla inequivocabile lettera della legge e dell'altrettanto inequivocabile r^{at}io che sta a base della legge stessa. Il legislatore del 1981, infatti, ha forgiato questa nuova figura tenendo presente una preoccupazione ben precisa: quella di istituire un organo monocratico e neutrale, che per natura, provenienza, modalità di scelta e funzioni, fosse indipendente e che ispirasse la sua azione a criteri rigorosamente giuridici e non politici. Non senza ragione, infatti, il Garante si colloca a ridosso del Parlamento (cui funge da supporto nell'azione di vigilanza) e fuori dal Governo e dall'Amministrazione, è nominato dai Presidenti delle Camere ed è scelto tra coloro che abbiano rivestito alte cariche nelle massime magistrature. A questi elementi forma

li corrisponde, poi, la natura delle funzioni e dei compiti ad esso affidati, tutti rigorosamente racchiusi in una concezione nella quale non trovano accesso altre prospettive che non siano quella giuridica o quella di una rilevazione obiettiva di dati e di pubbliche esigenze. Ovviamente, mi sono rigorosamente attenuto sino ad adesso a tale precisa, e del resto facile, interpretazione dei miei poteri; e debbo dire che, in genere, la mia impostazione è stata condivisa e apprezzata sia dalla dottrina che in sede parlamentare, specie da coloro (e sono la maggioranza) che hanno giustamente concepito la figura del Garante nel senso letterale del termine che lo definisce, cioè come un organo cui tutti possano guardare senza temere che il giudizio che egli è chiamato a dare o la azione che è tenuto a svolgere siano appannati o deformati da scelte ideologiche o di parte. Ciò non ha escluso che qualcuno, anche recentemente, abbia espressamente auspicato un'azione più "politica" da parte del Garante. Pur apprezzando l'attenzione che da costoro mi viene rivolta, non posso non rilevare che, per accontentarli, dovrei travalicare, e quindi tradire, i poteri che la legge mi attribuisce e ciò per le ragioni già dette. Mi domando anche però quale "garanzia" potrebbe dare un Garante (lo stridore del gioco di parole rende bene l'illogicità dell'auspicio cui ho fatto cenno) che ponesse a base della sua attività non una serena e obiettiva valutazione delle cose (così come forse solo il metodo giuridico può dare), ma un criterio basato su una scelta di opportunità politica: il risultato che ne conseguirebbe sarebbe solo

quello di creare un'ulteriore area di incertezza del diritto, laddove proprio di questa incertezza non c'è affatto bisogno.